# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

# 6ª COMMISSIONE

**(Istruzione pubblica e belle arti)**

## VENERDÌ 8 MARZO 1968

*(140ª seduta, in sede deliberante)*

**Presidenza del Presidente RUSSO**
**e del Vice Presidente BALDINI**

## INDICE

**DISEGNI DI LEGGE**


« Equiparazione degli insegnanti tecnico-pratici diplomati delle soppresse scuole di avviamento professionale ad indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro, agli insegnanti diplomati del ruolo B della scuola media statale » **(522)** (*D'iniziativa dei senatori Maier ed altri*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE (Russo) . . . . . *Pag.* 2363, 2365
BALDINI, *relatore* . . . . . 2363, 2365
DONATI . . . . . 2364
ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . . . 2365
FARNETI Ariella . . . . . 2364
MONETI . . . . . 2364
SPIGAROLI . . . . . 2364

« Nuove norme relative alla nomina dei Capi di Istituto » **(1476-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE (Russo) . . . . . 2387, 2390, 2391
PRESIDENTE (Baldini) . . 2394, 2395, 2398, 2399
BELLISARIO . . . . *Pag.* 2388, 2390, 2391, 2397
ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . . 2390, 2392, 2393, 2394, 2397, 2398, 2399
FARNETI Ariella . . . . . 2393
LIMONI . . . . . 2391, 2392, 2393
MONETI . . . . . 2388, 2397, 2398, 2399
MORABITO . . . . . 2388, 2389, 2397
PIOVANO . . . . . 2389
ROMANO . . . 2388, 2390, 2391, 2395, 2397, 2398
SPIGAROLI, *relatore* . 2388, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2397, 2398
STIRATI . . . . . 2391, 2393, 2394, 2397
ZACCARI . . . . . 2391, 2392, 2398

« Norme relative alla carriera di concetto del ruolo dei segretari-ragionieri-economi delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale » **(1903)** (*D'iniziativa dei deputati Pitzalis; Pitzalis e Franceschini*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE (Russo) . . . . . 2369, 2372
SPIGAROLI, *relatore* . . . . . 2370

« Validità delle abilitazioni all'insegnamento conseguite prima dell'attuazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 » **(2236)** (*D'iniziativa dei deputati Bertè ed altri*)

(*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE (Russo) . . . . . *Pag.* 2380, 2383
ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . . . 2383
MORABITO . . . . . 2382, 2383
ROMANO . . . . . 2383
SPIGAROLI, *f.f. relatore* . . . . 2381, 2382, 2383

« Interpretazione autentica dell'articolo 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, modificato con legge 27 ottobre 1964, n. 1105, recante norme sull'assunzione in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata » **(2489)** (*D'iniziativa del senatore Borrelli*) **(Seguito della discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE (Baldini) . . . . . 2399, 2400
ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . . . 2399
MONETI, *relatore* . . . . . 2399

« Proroga per un quinquennio del contributo previsto dalla legge 7 luglio 1962, n. 907, in favore della Fondazione Querini Stampalia di Venezia » **(2633)** (*D'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE (Russo) . . . . . 2376, 2377
LIMONI, *relatore* . . . . . 2376

« Norme sull'istruzione professionale dei sordomuti » **(2847)** (*D'iniziativa dei deputati Storchi ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE (Russo) . . . . . 2378, 2379
BALDINI, *relatore* . . . . . 2378
BELLISARIO . . . . . 2379
ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . . . 2379
FARNETI Ariella . . . . . 2379
MORABITO . . . . . 2379

« Modifiche alla legge 25 luglio 1952, numero 1059, e successive integrazioni e modificazioni, concernenti norme sullo svolgimento delle sessioni di esami di maturità e di abilitazione » **(2849) (Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE (Russo) . . . . . 2366, 2368
DONATI, *relatore* . . . . . 2366
ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . . . 2367
SPIGAROLI . . . . . 2367

« Riconoscimento dei diplomi rilasciati dalla Scuola superiore per interpreti e traduttori di Milano » **(2861)** (*D'iniziativa dei deputati Fusaro e Codignola*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE (Russo) . . . . . *Pag.* 2377, 2378
BELLISARIO . . . . . 2378
ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . . . 2378
FARNETI Ariella . . . . . 2378
MONETI . . . . . 2378
SPIGAROLI, *relatore* . . . . . 2377
STIRATI . . . . . 2378

« Norme per gli insegnanti delle scuole elementari statali dipendenti dal Provveditorato agli studi di Bolzano che prestano servizio ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555 » **(2865)** (*D'iniziativa del deputato Mitterdorfer*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE (Russo) . . . . . 2383, 2386
BELLISARIO . . . . . 2386
ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . . . 2385, 2386
FARNETI Ariella . . . . . 2386
MONETI . . . . . 2385
STIRATI . . . . . 2386
ZACCARI, *relatore* . . . . . 2383

---

*La seduta è aperta alle ore 10,25.*

*Sono presenti i senatori: Arnaudi, Baldini, Bellisario, Donati, Farneti Ariella, Granata, Limoni, Moneti, Morabito, Perna, Piovano, Romano, Russo, Schiavetti, Spigaroli, Stirati e Zaccari.*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Elkan.*

MONETI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Maier ed altri: « Equiparazione degli insegnanti tecnico-pratici diplomati delle soppresse scuole di avviamento professionale ad in-**

**dirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro, agli insegnanti diplomati del ruolo B della scuola media statale » (522)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Maier, Schietroma e Morino: « Equiparazione degli insegnanti tecnico-pratici diplomati delle soppresse scuole di avviamento professionale ad indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro, agli insegnanti diplomati del ruolo B della scuola media statale ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Gli insegnanti tecnico pratici in possesso di diploma di scuola media di 2° grado, appartenenti ai ruoli ordinari ed ai ruoli speciali transitori delle soppresse Scuole secondarie di avviamento professionale a indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro, sono collocati nel ruolo *B* dei professori diplomati della scuola media, a decorrere dal 1° ottobre 1964 e sono adibiti all'insegnamento delle applicazioni tecniche.

BALDINI, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, questo problema lo abbiamo già discusso in sede referente e, direi, lo abbiamo anche un po' sofferto perchè effettivamente, secondo me, questo provvedimento avrebbe dovuto essere varato da molto tempo, mentre siamo arrivati proprio agli ultimi giorni della legislatura.

Sono indubbiamente sorte delle difficoltà, che mi pare siano oggi superate, spero che la Commissione oggi voglia finalmente approvare questo disegno di legge

Potrei limitarmi a ricordare la relazione che avevo già fatto in sede referente (il problema è conosciuto da tutti); voglio peraltro aggiungere qualcosa. Il titolo del provvedimento — « Equiparazione degli insegnanti tecnico-pratici diplomati delle soppresse scuole di avviamento professionale ad indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro, agli insegnanti diplomati del ruolo *B* della scuola media statale » — dice praticamente quale sia il suo contenuto.

Con l'istituzione della scuola media è avvenuto che gli insegnanti tecnico-pratici venissero inquadrati nel ruolo *C*. Questi insegnanti già di ruolo nelle soppresse scuole di avviamento professionale, essendo diplomati, erano inquadrati invece nel ruolo *B*. Come ho detto è successo che questi diplomati delle ex scuole di avviamento sono stati inseriti nel ruolo *C* e pagati in base al ruolo *C;* d'altra parte gli insegnanti della stessa materia, non di ruolo e semplicemente incaricati, se diplomati, vengono pagati secondo il ruolo *B*. Abbiamo quindi una sperequazione. Ci si è trovati allora di fronte all'alternativa o di sopprimere la accennata norma della legge sulla scuola dell'obbligo o di approvare questo disegno di legge

Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che c'è stato anche un ricorso al Consiglio di Stato, il quale ha dato ragione a questi insegnanti, senza però specificare nella sentenza a quale ruolo dovessero essere assegnati. E ricordo che il senatore Bellisario aveva presentato un provvedimento su analoga questione, riguardante però gli insegnanti di educazione musicale, che erano stati inquadrati nel ruolo *B*, provvedimento poi superato perchè in sede amministrativa, appunto, il ricorso degli interessati è stato accolto.

La Commissione finanze e tesoro ha espresso ultimamente parere favorevole e mi permetto di leggerlo agli onorevoli colleghi:

« La Commissione finanze e tesoro, facendo seguito ai pareri già espressi, esperite più approfondite indagini esprime l'avviso che dal provvedimento non derivino, in sostanza, maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

« La Commissione comunica, pertanto, di non opporsi, per quanto di competenza, all'ulteriore corso del disegno di legge.

« Ritiene, infine, che il termine di decorrenza di cui all'articolo unico (1° ottobre 1964)

debba essere necessariamente aggiornato al 1968 ».

Durante la discussione in sede referente era stato sollevato il problema se in questo provvedimento si dovessero comprendere anche quegli insegnanti tecnico pratici non diplomati, ma abilitati e vincitori di concorsi, che non hanno ottenuto l'equipollenza del titolo di studio dal Ministero della pubblica istruzione. Mi ricordo che la Commissione discusse a lungo, poi, viste alcune difficoltà, concluse convenendo sull'opportunità di approvare il testo così come è stato presentato del senatore Maier. Si tratta tuttavia di un grosso problema, perchè troveremo ancora fra gli insegnanti tecnico-pratici alcuni nel ruolo *B* e altri nel ruolo *C*. Il disegno di legge però riguarda i diplomati e non credo che la Commissione voglia ancora esaminare anche il punto dei non diplomati. Concludo raccomandando l'approvazione del disegno di legge nel testo proposto dal senatore Maier.

DONATI. Sono favorevole al disegno di legge, ma faccio una sola osservazione. Poichè temo che nell'elencazione degli indirizzi delle soppresse scuole secondarie qualche tipo di scuola sia sfuggito, proporrei la soppressione della elencazione dal titolo. Infatti, se diciamo semplicemente: « delle soppresse scuole di avviamento professionale », non corriamo nessun rischio e non omettiamo nessun tipo di scuola.

FARNETI ARIELLA. Giustamente il relatore ha detto che questo disegno di legge, che si presentava all'inizio molto semplice, è stato invece abbastanza sofferto: sono mesi e mesi che cerchiamo di mandarlo in porto.

In linea di massima sono favorevole al disegno di legge: non desiderando correre il rischio che venga affossato (dobbiamo considerare che non abbiamo molto tempo davanti a noi), vorrei raccomandare all'onorevole Sottosegretario di caldeggiarne una tempestiva approvazione, anche presso l'altro ramo del Parlamento.

Certo l'osservazione del senatore Donati desta qualche preoccupazione: è effettivamente possibile aver omesso qualche tipo di scuola e questo non sarebbe il nostro intendimento.

MONETI. Sono favorevole alla proposta del collega Donati, di adottare una formula più geenrica, in modo da non lasciare esclusa alcuna categoria.

Propongo poi un emendamento perchè siano inserite, dopo le parole: « di scuola media di 2° grado », le seguenti: « vincitori di concorso » Questo docenti, pur non avendo il titolo di studio di una scuola secondaria di secondo grado, si sono presentati al concorso in quanto hanno ottenuto l'equipollenza del loro titolo di studio; in questo modo essi hanno dimostrato di avere la necessaria formazione professionale, pur non possedendo il titolo di studio richiesto. Non sembra giusto dunque che questi insegnanti vengano relegati nel ruolo *C* dopo aver dato prova, attraverso un concorso, di avere tutti i requisiti di coloro che sono in possesso del titolo di studio rilasciato da una scuola secondaria superiore.

Invero, quando una persona che non ha il titolo di studio specifico, ammessa ad un concorso a cattedre, vince detto concorso, viene a mettersi sullo stesso piano di coloro che hanno il titolo di studio specifico. Se, per ipotesi, io, professore di filosofia, concorro ad un concorso per cattedra di lettere, e vinco, mi vengo a mettere sullo stesso piano, *ipso facto*, di colui che è in possesso della laurea in lettere.

SPIGAROLI. Vorrei, per l'ennesima volta, sottolineare il mio consenso a questo disegno di legge; sono proprio lieto che, a seguito di particolari sollecitazioni fatte dalla nostra Commissione, questo provvedimento abbia potuto, non solo ottenere l'assenso della 5ª Commissione, ma essere anche assegnato, in sede deliberante, per un esame ed un giudizio veramente equanime.

Dobbiamo tenere presente che questi insegnanti solo in un secondo tempo sono stati portati ad una maggiore dignità con il riconoscimento del diritto alla assegnazione a cattedre di applicazioni tecniche.

Ma la nuova situazione ha reso necessaria l'approvazione di questo provvedimento, che si propone di sanare una non equa condizione giuridica.

Dobbiamo stare veramente attenti nel decidere su questo provvedimento, in quanto si tratta di cattedre, che per il futuro verranno assegnate soltanto a laureati: è dunque opportuno che a questi insegnanti, cui vanno ora queste cattedre di applicazioni tecniche, venga concesso il ruolo *B*; dobbiamo fare in modo, però, che non vi sia, da parte di coloro che già sono in questo ruolo una reazione contraria all'inserimento di questi insegnanti; peraltro certamente delle reazioni vi saranno da parte degli insegnanti tecnico-pratici che attualmente sono negli istituti professionali e nelle scuole superiori, in quanto questi sono e rimarranno nel ruolo *C*: questi insegnanti delle scuole secondarie superiori ritengono infatti di svolgere delle funzioni più importanti di quelle che svolgevano gli insegnanti tecnico-pratici delle scuole secondarie di avviamento professionale

Il disegno di legge, invece, pone rimedio alla sperequazione che vi era tra gli insegnanti di applicazioni tecniche: pure svolgendo le stesse funzioni, quelli considerati nel presente provvedimento ricevevano un trattamento diverso dagli altri.

Questo è il vero motivo per cui questo disegno di legge è stato portato al nostro esame; esso senz'altro presenta la formula migliore per risolvere il problema, in quanto, ce si fossimo spinti un po' più in là, avremmo creato reazioni molto maggiori.

Dobbiamo però, fin d'ora pensare che dovremo migliorare anche la situazione degli insegnanti tecnico-pratici delle scuole secondarie superiori.

BALDINI, *relatore*. Condivido le osservazioni fatte dal collega Spigaroli e quanto egli ha detto sul fatto che questo provvedimento non può andare più in là di quanto è andato.

Con questo provvedimento veniamo semplicemente a sanare una situazione incresciosa che si è verificata con la soppressione delle scuole di avviamento professionale; per quanto riguarda gli altri insegnanti tecnico-pratici, penso che nella prossima legislatura ci sarà tempo e modo di trattare il problema.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questo disegno di legge, come tutti ricorderete, ha avuto un *iter* molto faticoso, che il senatore Spigaroli ha già ricordato, anche perchè ad un certo momento se ne è sospesa la discussione, in quanto il Governo aveva preparato il testo di un nuovo disegno di legge. Questo testo, più ampio, riguardava le correzioni da apportarsi alla scuola media dell'obbligo, ma purtroppo, per dissensi sorti sull'insegnamento del latino, esso è rimasto ancora in fase di formulazione.

Dal momento, però, che siamo alla fine della legislatura e che bisogna salvaguardare i diritti di questi docenti siamo tornati a questo provvedimento, che mira a sanare la situazione — come è già stato detto — degl'insegnanti diplomati che provengono dalle soppresse scuole di avviamento professionale e che sono stati collocati in ruolo *C*, a differenza dei loro colleghi che, pur insegnando nella stessa scuola, sono stati posti nel ruolo *B*.

Vi sono state preoccupazioni per l'onere: il Governo ha dovuto far presente alla Commissione finanze e tesoro quale era il numero di questi insegnanti e, correlativamente, quale era il gravame finanziario cui si doveva far fronte per sopperire alle esigenze espresse da questo disegno di legge; la Commissione in parola ha potuto così sciogliere le proprie riserve.

Per queste ragioni il Governo invita la Commissione ad accogliere l'articolo unico nel testo presentato dal proponente, che il relatore ha ampiamente illustrato nella sua relazione.

Un emendamento solo sarà opportuno apportare: è quello suggerito dalla Commissione finanze e tesoro, che tende a far decorrere gli effetti di questo provvedimento dal 1° ottobre 1968.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sull'articolo unico

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Moneti, tendente ad

inserire, dopo le parole: « scuola media di secondo grado », le seguenti: « o vincitori di concorso ».

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo su conforme parere della Commissione finanze e tesoro, tendente a sostituire la data: « 1964 » con l'altra: « 1968 ».

(*È approvato*)

Metto infine ai voti l'articolo unico del disegno di legge, con l'emendamento testè accolto.

(*È approvato*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 25 luglio 1952, n. 1059 e successive integrazioni e modificazioni, concernenti norme sullo svolgimento delle sessioni di esami di maturità e di abilitazione » (2849)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 25 luglio 1952, n. 1059, e successive integrazioni e modificazioni, concernenti norme sullo svolgimento delle sessioni di esami di maturità e di abilitazione ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

DONATI, *relatore*. Sono sorte difficoltà notevoli per reperire i presidenti delle commissioni giudicatrici per gli esami di maturità e di abilitazione, difficoltà che derivano anche dagli impegni propri delle categorie da cui questi presidenti vengono scelti: è molto difficile che professori universitari accettino incarichi di questa natura e in un periodo in cui le attività universitarie sono anche più redditizie che non la funzione di presidente delle commissioni di maturità.

Allo stesso modo le altre categorie molto spesso non offrivano elementi in numero sufficiente per la formazione delle commissioni e particolarmente per le presidenze. Si rende quindi necessario aumentare il numero di coloro fra i quali possono essere scelti i presidenti delle commissioni.

Identica difficoltà si è incontrata nella formazione delle commissioni perchè il moltiplicarsi delle scuole e la sproporzione esistente fra insegnanti di ruolo e non di ruolo ha determinato l'insufficienza dei commissari di ruolo e la necessità di servirsi, a un certo momento, anche di commissari scelti fra insegnanti non di ruolo, per quanto possibile abilitati e con un minimo di esperienza nel settore nel quale sono chiamati a fare i commissari.

Vorrei aggiungere che una delle ragioni per cui la carenza di presidenti e di commissari è così evidente non è solo l'aumento del numero delle commissioni, ma anche il trattamento economico, perchè effettivamente i commissari e i presidenti che si allontanano dalla loro sede hanno un'indennità che copre, sì e no (e molto spesso non copre affatto) le spese che questi vanno ad affrontare, tanto che nessuno vuole accettare perchè ci rimette di tasca propria.

Ma il disegno di legge al nostro esame mantiene i commissari in questa situazione ed è logico che poi non si trovi nessuno che accetti l'incarico.

La vera soluzione sarebbe quella di evitare che si lavori in perdita e di consentire almeno un qualche guadagno: coloro che si assoggettano a quella fatica sanno quanto essa sia ingrata e impegnativa.

Questo disegno di legge peraltro non costa niente allo Stato: si è pensato di ricorrere al personale a riposo, che molto spesso accetta di buon grado questi incarichi per amore della scuola, anche se si sobbarca ad una non lieve fatica.

Un'altra grossa perplessità tuttavia desta la norma che ammette i provveditori agli studi alla carica di presidenti delle commissioni. L'innovazione può avere una sua logica: essi fanno parte della scuola; ma i provveditori agli studi non vengono dalla carriera docente e non hanno spesso titolo nè culturale nè didattico per fare i presidenti di queste commissioni

Non sono del tutto soddisfatto di questo disegno di legge, ma poichè il Ministero della pubblica istruzione non è riuscito a reperire i fondi necessari per migliorare il trattamento complessivo dei commissari, ci dobbiamo contentare.

La conclusione è questa: le commissioni devono essere fatte; in tal modo anche queste commissioni si adegueranno alla triste realtà della scuola italiana.

SPIGAROLI. Pur essendo favorevole, non posso non esprimere alcune perplessità che attengono del resto ad osservazioni analoghe a quelle del collega Donati: non riesco a capire infatti con quale criterio siano stati inseriti, tra i professori che possono presiedere le commissioni di maturità artistica, professori fuori ruolo a riposo, di materie architettoniche. Non so fino a che punto professori fuori ruolo, a riposo, fra i settanta e i settantacinque anni, possano avere la capacità fisica ed intellettuale di reggere la presidenza di una commissione di esame.

Altra perplessità suscita in me la lettera *h*) dell'articolo 3, nuovo testo, del decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649 che indica tra le categorie tra cui può essere scelto un presidente, quella dei professori inclusi in una graduatoria di merito di concorso a preside di liceo o di istituto magistrale o di istituto tecnico, che preferibilmente siano stati incaricati della presidenza di questi stessi istituti. La distinzione che qui si fa tra coloro che hanno ottenuto già la presidenza e coloro che non l'hanno mai avuta mi pare quanto mai inopportuna, in quanto molte volte gli incarichi di presidenza vengono ottenuti per pura coincidenza. Per questo toglierei questa condizione posta dalla lettera *h*), in quanto mi pare sia sufficiente come requisito l'idoneità conseguita in un concorso a presidi.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* A me sembra inutile questo emendamento, in quanto nell'ultimo comma non si afferma che vengono esclusi i professori compresi in una graduatoria di concorso a preside, bensì si dice che verranno preferite altre categorie a questa.

SPIGAROLI. Il fatto importante non è questo, ma che si crea in questo modo una distinzione ingiusta. In questo modo poi si dà ad un qualsiasi idoneo la possibilità di scavalcare quelli che sono avanti a lui nella graduatoria di idoneità ad un concorso di presidenza.

D'altra parte non sarebbe la prima volta che eliminiamo una norma che crea discriminazioni; anche nella legge sugli ex combattenti abbiamo eliminato una norma che creava una discriminazione tra questi.

A parte le mie obiezioni sul citato punto *h*), ritengo peraltro che il disegno di legge migliori la situazione attuale delle commissioni di esami di maturità ed abilitazione, che veramente era molto preoccupante, ed a cui l'Amministrazione non ha potuto far fronte o, se lo ha fatto, lo ha fatto *contra legem*. Così è avvenuto che in alcune sessioni di esami vi fossero tra i professori della commissione più insegnanti non di ruolo, che di ruolo; così è avvenuto che si avessero, come componenti di alcune commisioni, liberi docenti di materie stranissime, che nulla avevano a che vedere con le materie dell'esame.

Comunque non posso dimenticare le osservazioni fatte dal collega Donati e non posso rinunciare a dire che non in questa maniera si risolve integralmente il problema, bensì migliorando il trattamento del personale insegnante per indennità di trasferta. Ci si è preoccupati invero di aumentare l'indennità di esame, ma non quella di trasferta, che risale al 1958 e che, dato l'aumento del costo della vita, oggi ha un valore quasi irrisorio.

Per questi motivi, in occasione della discussione del bilancio, mi sono permesso di presentare un ordine del giorno in cui chiedevo l'aumento dell'indennità di trasferta; in quell'occasione sottolineai il fatto che, se questo problema riguarda tutto il personale dello Stato, in maggior misura riguarda i docenti in quanto questi più che gli altri dipendenti dello Stato sono mandati in trasferta.

Per questo motivo chiedo al Governo di farsi promotore di una iniziativa legislativa, che preveda l'aumento della indennità in questione.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo ha presentato questo disegno di legge per ovviare ad alcune difficoltà obiettive che si sono pre-

sentate per la formazione delle commissioni di esame e, in particolare, per la scelta dei presidenti delle commissioni stesse.

Questo disegno di legge, la cui portata peraltro è molto modesta, come è stato rilevato dall'onorevole relatore, è volto ad ovviare ad alcune difficoltà, e non costituisce davvero la soluzione integrale del problema.

Vorrei rilevare, a proposito della figura del presidente di commissione, che questi deve essere soprattutto un uomo esperto della scuola e di tutta quella parte amministrativa che precede, segue e conclude l'esame. Molte volte abbiamo trovato enormi difficoltà per la nomina del presidente, proprio per la inesperienza, sotto questi profili, di molti docenti.

Sono d'accordo comunque con coloro che ritengono che questo disegno di legge non prospetti una soluzione globale del problema, soluzione che va al di là di questo provvedimento e delle stesse indicazioni fornite dagli onorevoli componenti di questa Commissione.

Si tratta di cambiare completamente l'attuale esame di Stato, prevedendo una sola sessione, e ricollegando il tutto anche alla riforma del calendario scolastico. Ma sono evidentemente problemi così complessi che non possono neppure essere sfiorati in questo disegno di legge, di cui per altro il Governo raccomanda ugualmente l'approvazione, visto che serve a risolvere in maniera abbastanza soddisfacente difficoltà obiettive piuttosto rilevanti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 3 e il primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, convertito nella legge 25 luglio 1952, n. 1059, confermato con modificazioni per l'anno scolastico 1952-53 dal decreto-legge 21 giugno 1953, n. 451, e richiamato in vigore con legge 6 marzo 1958, n. 184, sono sostituiti dai seguenti:

*Art. 3.* — « Il presidente è scelto nelle seguenti categorie:

*a*) professori universitari di ruolo o fuori ruolo a riposo;

*b*) professori universitari aggregati;

*c*) liberi docenti che siano incaricati universitari di materie attinenti all'esame o che siano professori ordinari di scuole secondarie di secondo grado statali o pareggiate, in attività di servizio o a riposo;

*d*) presidi di licei o d'istituti magistrali o tecnici statali o pareggiati in attività di servizio o a riposo;

*e*) ispettori centrali per l'istruzione secondaria a riposo;

*f*) provveditori agli studi a riposo o se in attività di servizio non titolari di uffici scolastici.

Il presidente può essere scelto anche tra le seguenti categorie;

*g*) liberi docenti non compresi nella precedente lettera *c*);

*h*) professori inclusi in una graduatoria di merito di concorso a preside di liceo o d'istituto magistrale o di istituto tecnico statale, che, preferibilmente, sono stati incaricati, per almeno un biennio, della presidenza degli istituti medesimi.

Può essere affidata la presidenza di due commissioni ad unico Presidente. Tale facoltà può essere esercitata, in caso di necessità, anche dal Provveditore agli Studi.

In caso di ulteriore necessità, le funzioni di presidente sono affidate al vice presidente, il quale è, a sua volta, sostituito come membro della Commissione per le materie su cui verte l'esame.

Per le commissioni di maturità artistica il presidente è scelto fra gli appartenenti alle categorie indicate nelle lettere *a*), *b*) e *c*) con preferenza, rispetto alle altre categorie, se si tratti di professori di ruolo, fuori ruolo, a riposo, di materie architettoniche e di storia dell'arte o di liberi docenti nelle discipline anzidette che siano incaricati d'in-

segnamento universitario ovvero aiuti o assistenti ».

*Art. 4. — Primo comma.*

« Gli altri membri delle commissioni sono scelti:

*a*) fra i professori di ruolo delle scuole e istituti secondari di 2° grado statali;

*b*) fra coloro che siano in possesso del titolo legale di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti secondari di 2° grado e che abbiano insegnato per almeno tre anni, nelle medesime scuole ed istituti statali o pareggiati le materie su cui verte l'esame;

*c*) fra coloro che, forniti del titolo legale di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti secondari di 2° grado, abbiano insegnato per almeno un anno, nelle medesime scuole ed istituti statali o pareggiati le materie su cui verte l'esame.

*d*) fra coloro che forniti di titolo legale di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti secondari di 2° grado abbiano insegnato per almeno un anno nelle medesime scuole od istituti legalmente riconosciuti le materie su cui verte l'esame;

*e*) fra coloro che, forniti di laurea, abbiano insegnato per almeno tre anni, nelle scuole ed istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, le materie su cui verte l'esame.

Il numero dei commissari di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) non può di norma superare la metà dei membri della commissione scelti con i criteri indicati nel comma che precede ».

(*È approvato*).

Art. 2.

Ai presidenti incaricati della presidenza di due commissioni, il compenso giornaliero e la propina per ogni candidato esaminato spettano per ciascuno delle commissioni presiedute.

(*È approvato*).

Art. 3.

Salve restando le facoltà di cui al quarto comma del presente articolo, i temi per le prove scritte degli esami di maturità e di abilitazione formulati dal Ministero vengono inviati in busta chiusa e sigillita ai Provveditori agli studi, i quali ne curano la tempestiva consegna ai presidi degli istituti sedi dei corrispondenti esami, o a chi li sostituisce.

Il preside è responsabile della conservazione delle buste le quali debbono essere aperte, previo accertamento della loro integrità, in presenza dei candidati la mattina di ciascun giorno di esame.

Dell'apertura delle singole buste si fa menzione nel verbale.

Qualora il Ministero rinunci a valersi della facoltà di inviare i temi e qualora i temi non giungano tempestivamente a destinazione, la formulazione e la scelta del tema sono effettuate dalla commissione giudicatrice la mattina del giorno fissato per la prova.

L'articolo 86 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, sostituito con regio decreto 5 maggio 1927, n. 741, è abrogato.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pitzalis e Franceschini: « Norme relative alla carriera di concetto del ruolo dei segretari-ragionieri-economici delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale » (1903)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Pitzalis; Pitzalis e Franceschini: « Norme relative alla carriera di concetto del ruolo dei segretari-ragionieri-economi delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

S P I G A R O L I , *relatore*. Il disegno di legge in esame risulta dalla fusione di due progetti di legge (nn. 43 e 44 della Camera) e si propone di perfezionare attraverso diverse modifiche ed integrazioni la legge numero 1282 del 1961, con la quale si è cercato di dare una sistemazione organica alla complessa materia dei servizi di vigilanza contabile e della carriera del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti.

In sostanza, la citata legge n. 1282 del 1961 ha realizzato, qualche anno prima, per il personale non insegnante degli istituti tecnici, quelle mete che poi sono state raggiunte dallo stesso personale delle scuole dell'ordine classico con la legge n. 902 del 14 luglio 1965. Infatti con la legge 22 novembre 1961, n. 1282, si determinano i posti di ruolo, in ogni singolo istituto (con conseguente modificazione delle piante organiche); si stabiliscono le nuove carriere del personale ausiliario; viene istituito il ruolo di determinate categorie di personale (magazzinieri e aiutanti tecnici) che prima non esisteva; si stabiliscono le modalità dei concorsi, delle promozioni e vengono previste determinate agevolazioni per il personale di ruolo speciale transitorio e di ruolo aggiunto per il passaggio nei ruoli ordinari e per l'inquadramento nel ruolo superiore del personale della carriera esecutiva in possesso di determinati requisiti (articoli 14, 15, 16).

La citata legge inquadra poi nel ruolo degli aiutanti tecnici gli operai giardinieri assunti ai sensi della legge n. 67 del 1952, e stabilisce infine che i due terzi dei posti di ruolo disponibili per ogni carriera possono essere conferiti mediante concorso al personale, di ruolo aggiunto e non di ruolo, già in servizio purchè in possesso del prescritto titolo.

Questo, in linea sommaria, è il quadro delle norme contenute nella legge 22 novembre 1961, n. 1282, che ho ritenuto opportuno tracciare al fine di rendere più chiaro il senso delle modifiche che a detta legge vengono proposte con il disegno di legge in esame; modifiche che in taluni casi si limitano alla eliminazione di puri e semplici errori materiali o di dimenticanze, ma che in altri casi hanno una incidenza sostanziale, con innovazioni da introdurre per ragioni di giustizia e per rendere più funzionale il servizio.

Ho voluto dire questo affinchè le norme contenute nel disegno di legge in discussione possano più chiaramente essere comprese: il provvedimento tende ad eliminare vari errori e lacune, a creare condizioni più favorevoli per certe carriere ingiustamente trascurate e a normalizzare la situazione di categorie fino ad oggi del tutto dimenticate.

Entrando nel merito del provvedimento, tengo innanzitutto a ricordare che esso ha finalmente ottenuto l'assenso della Commissione finanze e tesoro, a condizione che la nostra Commissione accolga alcuni emendamenti già da me fatti presenti alla Presidenza e che mi furono suggeriti dal Governo, con i quali vengono ridotti gli oneri inizialmente previsti ed eliminate particolari condizioni di vantaggio per alcune categorie, le quali avrebbero inevitabilmente suscitato analoghe richieste da parte di categorie similari.

L'articolo 1 del provvedimento in esame prevede che il personale addetto alle infermerie dei convitti annessi alle scuole ed agli istituti di istruzione tecnica professionale venga inquadrato nella carriera degli aiutanti tecnici; in tal modo si colma una lacuna della ricordata legge 22 novembre 1961, numero 1282, che aveva dimenticato questo personale. Questo però deve essere soltanto un primo passo perchè la sistemazione che oggi andiamo a dare a questo personale è indubbiamente al di sotto della dignità della funzione che esso esercita. Comunque anche se il trattamento previsto per il personale in questione oscilla tra un minimo e un massimo non elevatissimi, quella dell'articolo 1 è senz'altro una norma da approvare, perchè rappresenta pur sempre un miglioramento rispetto all'attuale trattamento economico e di carriera.

All'articolo 2 è affidato il compito di correggere un errore materiale contenuto nell'articolo 10, primo comma, della legge nu-

mero 1282, più volte ricordata, in cui invece dell'espressione « nè i » è stata usata l'espressione « nei », che cambia completamente il senso della frase Con il secondo comma di questo articolo si elimina poi dalla legge predetta una condizione che era prevista per le promozioni degli impiegati che avessero riportato la qualifica di « buono »; perchè fosse possibile tale promozione, detti impiegati ne dovevano essere considerati meritevoli dal Consiglio di amministrazione della scuola o dell'istituto: ora questa condizione viene eliminata.

All'articolo 3 è presa in considerazione la situazione degli assistenti degli istituti tecnici commerciali e commerciali per geometri di Cagliari, Melfi, Modica Sassari ed Udine, il cui trattamento retributivo era stato sottratto all'ente Provincia (cui spetta in genere per legge) per essere assegnato allo Stato: una deroga destinata ad alleggerire in qualche misura gli oneri di bilancio delle amministrazioni provinciali di quelle zone molto povere. Questi assistenti furono assegnati alla carriera appartenente all'ordinamento superato dalle cosiddette tabelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, del gennaio 1957 che hanno creato nuove carriere e nuove classi di stipendio: essi quindi sono rimasti esclusi dal generale rinnovamento. Ora se ne propone l'inserimento nella carriera degli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo, di cui seguiranno tutte le sorti, con un netto miglioramento dell'attuale loro posizione.

L'articolo 4 prevede determinati benefici a favore di ex combattenti e categorie assimilati: giustamente il Governo ha chiesto la soppressione (su cui il relatore concorda) del primo comma di detto articolo, in cui verrebbe stabilito un principio che potrebbe poi essere invocato da altre categorie. Sempre all'articolo 4 appare giusto eliminare, nella quart'ultima riga del secondo comma, le parole « anche in soprannumero »: la norma creerebbe notevoli disagi.

L'articolo 5 prende in considerazione il servizio prestato dal personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica nei ruoli speciali transitori, stabilendo che tale servizio venga valutato anche ai fini del passaggio nei ruoli ordinari: il che mi sembra accettabile, tanto più che questa è ormai diventata una prassi costante.

Con l'articolo 6 (dei cui primi due commi si suggerisce giustamente la fusione), si stabilisce, a favore dei segretari-ragionieri-economi, il principio che il servizio di ruolo, di ruolo transitorio e di ruolo aggiunto prestato nella carriera esecutiva con qualifica non inferiore ad applicato o qualifica equiparata, verrà riconosciuto, per un massimo di quattro anni, agli effetti del passaggio di coefficienti. Questo è un principio fondamentale e molto giusto, ma ritengo che sia meglio espresso in un emendamento del Governo (fatto proprio dal relatore) che, come ho detto, tende a fondere in uno solo i due primi commi di questo articolo.

All'articolo 7 si stabilisce che anche agli operai passati nelle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie prima dell'entrata in vigore della legge 22 novembre 1961, n. 1282, sono estesi i benefici previsti da tale legge. Si tratta di personale passato nelle carriere superiori a mezzo di un apposito concorso: è giusto che anche ad esso, e forse soprattutto ad esso vengano riconosciuti i benefici previsti dalla legge citata. In tal modo si viene a compiere un atto di giustizia nei confronti di una categoria che indubbiamente merita più di altre questi vantaggi, ed in particolare il riconoscimento di una parte del servizio prestato nella carriera di provenienza.

L'articolo 8 vuol correggere un errore materiale contenuto nell'articolo 18 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, in cui, invece di « 30 settembre 1933 » era detto « 30 settembre 1953 ».

Dell'articolo 9 si chiede, a mio avviso giustamente, la soppressione: non appare invero equo concedere ai segretari-ragionieri-economi superiori ed ai censori di disciplina principali di seconda classe, promossi nel primo quinquennio di applicazione della legge 22 novembre 1961, n. 1282, per scrutinio o per esame, alla qualifica superiore, il riconoscimento dell'anzianità superiore ai tre anni acquisita nella qualifica di partenza ed

agli effetti degli aumenti periodici di stipendio.

Ciò significherebbe infatti retrodatare di tre anni l'acquisizione della qualifica superiore a questa categoria, mentre vi sono dei segretari che se la predetta legge fosse entrata in vigore qualche anno prima, avrebbero potuto a loro volta passare alla qualifica superiore in tempo utile per aver maturato già, quando è intervenuta la legge citata, l'anzianità necessaria per passare alla qualifica superiore: questi ultimi inevitabilmente chiederebbero un beneficio identico a quello previsto dall'articolo 9. Oltre tutto, il principio sarebbe assolutamente nuovo e, se è vero che il legislatore deve tener conto, per quanto possibile, di tutte le esigenze, è anche vero che, come nella fattispecie, esso non può modificare un principio generale per venire incontro a esigenze di singole categorie.

Appare invece giusto mantenere l'articolo 10, in quanto si ritiene che ai segretari-ragionieri-economi di ruolo aggiunto, di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio, debba essere riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, il servizio prestato come vice segretario sulla base di quanto previsto dall'articolo 42 della legge 15 giugno 1931, numero 889.

L'articolo 11 prevede una norma simile a quella dell'articolo 9: anche di questo quindi si chiede la soppressione.

L'articolo 12 stabilisce che le aliquote dei posti vacanti di segretario-ragioniere-economo capo, previste dal secondo comma della nota *b*) di cui alla tabella *D* annessa alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, siano modificate in modo tale che due terzi vengano assegnati per merito comparativo ed un terzo mediante concorsi per esami. In tal modo si intende attribuire una maggiore aliquota di posti alla promozione per merito comparativo, ferme restando le norme per la partecipazione agli esami e per le promozioni, norme previste alla stessa nota *b*). Tale norma dovrà essere limitata solo alla prima applicazione del provvedimento in esame e avere quindi un carattere prettamente transitorio, così come è stato fatto nella legge 14 luglio 1965, n. 902, che si riferisce ai segretari dell'ordine scolastico che, come il personale in esame, possono raggiungere il coefficiente 500.

L'articolo 14, il maggior ostacolo frapposto dalla Commissione finanze e tesoro per l'assegnazione del disegno di legge alla sede deliberante, concerne l'onere finanziario, preveduto in un ammontare che sarebbe superiore alle disponibilità di bilancio del Ministero della pubblica istruzione; l'imputazione relativa è infatti attinente a capitoli di spesa che, essendo fissi, a giudizio della Commissione finanze e tesoro non costituirebbero valida copertura.

Per superare tale ostacolo, è stato necessario ridurre la previsione dell'onere ed imputarne la copertura a capitoli diversi, oltre che spostare dal 1966 al 1968 il periodo iniziale di attuazione della legge.

Con ciò, onorevoli colleghi, ha termine la mia relazione: io la concluderò peraltro rivolgendo alla Commissione formale invito ad approvare il provvedimento con le modifiche suggerite dal Governo e fatte proprie dal relatore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il personale addetto alle infermerie dei convitti annessi alle scuole ed agli istituti di istruzione tecnica e professionale, con le mansioni di infermiere (in possesso del relativo patentino) che abbia almeno un anno di servizio effettivo, è inquadrato nella carriera degli aiutanti tecnici di cui all'articolo 8 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, al coefficiente iniziale.

A tale personale è riconosciuto, agli effetti degli aumenti periodici, il servizio comunque prestato, presso la stessa o in altra amministrazione, anteriormente alla nomina in ruolo.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'articolo 10, primo comma, della legge 22 novembre 1961, n. 1282, le parole: « nei periodi trascorsi », sono sostituite dalle parole: « nè i periodi trascorsi ».

Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Le promozioni sono conferite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nell'ordine di anzianità, agli impiegati che nell'ultimo triennio o nel minore periodo di tempo richiesto per le promozioni stesse abbiano riportato un giudizio non inferiore a " buono " ».

(*È approvato*).

Art. 3.

Gli assistenti degli istituti tecnici commerciali e commerciali per geometri di Cagliari, Melfi, Modica, Sassari ed Udine sono inquadrati nella qualifica di insegnanti tecnici pratici prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, e successive modificazioni, con l'anzianità posseduta nella qualifica di assistenti.

Gli assistenti in servizio a tempo indeterminato negli istituti, di cui al precedente comma, sono inquadrati, previo esame-colloquio, nei ruoli ordinari con la qualifica di insegnanti tecnici pratici. L'anzianità posseduta nel servizio non di ruolo è utile ai soli fini della anticipazione degli scatti ed entro il limite massimo di quattro anni.

(*È approvato*).

Art. 4.

Al primo comma dell'articolo 13 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, sono aggiunte in fine le parole: « maggiorata di anni 4 per gli ex combattenti, gli orfani e le vedove di guerra, i profughi e gli appartenenti alle altre categorie previste dall'articolo 1, penultimo comma, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, che non beneficiarono della riduzione da 6 a 2 anni del periodo di servizio richiesto per l'inquadramento nei predetti ruoli speciali transitori e aggiunti.

Il secondo comma dello stesso articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Il personale non di ruolo delle carriere di cui al primo comma del presente articolo, che non fu inquadrato nei ruoli speciali transitori o nei ruoli aggiunti pur possedendo i requisiti per tale inquadramento e il personale non di ruolo appartenente alle stesse carriere in servizio alla data del 1° giugno 1966 che abbia compiuto o compia un periodo di servizio di anni 6, ridotto a 2 per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e categorie equiparate, è collocato nei corrispondenti ruoli ordinari anche in soprannumero alle piante organiche di ciascun Ente scolastico interessato al coefficiente iniziale delle rispettive carriere ».

Il relatore Spigaroli ha presentato, d'intesa con il Governo, un emendamento tendente a sopprimere il primo comma.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il relatore Spigaroli, d'intesa con il Governo, ha presentato un emendamento tendente a sopprimere, al secondo comma, la espressione « anche in soprannumero ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta dopo l'introduzione degli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il riconoscimento del servizio prestato dal personale delle carriere di concetto, esecutiva e ausiliaria delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, di cui al primo comma dell'articolo 13 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, sono estese al personale, cui è stato applicato

l'articolo 3 della legge 5 giugno 1951, n. 376, o che prima del passaggio nel ruolo ordinario per vincita di concorso o per applicazione di legge, sia stato inquadrato nei ruoli speciali transitori o nei ruoli aggiunti, anche se il passaggio nel ruolo ordinario sia intervenuto nel periodo intercorrente tra l'applicazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e la legge 24 novembre 1961, n. 1282.

(*È approvato*).

Art. 6.

Il servizio di ruolo, di ruolo transitorio e di ruolo aggiunto prestato nella carriera esecutiva con qualifica non inferiore ad applicato o equiparata, sarà riconosciuto per i due terzi, agli effetti del passaggio di coefficienti, per un massimo di quattro anni.

Il riconoscimento del servizio, di cui al precedente comma, è esteso agli applicati di segreteria, in possesso del titolo di studio di ragioniere, i quali per concorso siano passati nel ruolo ordinario della carriera di concetto dei segretari-ragionieri-economi.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 14 della legge 22 novembre 1961, n. 1282.

Il relatore Spigaroli, d'intesa con il Governo, ha presentato un emendamento tendente a sostituire i primi due commi dell'articolo con il seguente:

« In favore dei segretari-ragionieri-economi di ruolo ordinario il servizio di ruolo ordinario, di ruolo transitorio e di ruolo aggiunto prestato nella carriera esecutiva con qualifica non inferiore a quella di applicato o equiparata è riconosciuto in ragione di due terzi agli effetti del passaggio di coefficiente per un massimo di quattro anni ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il terzo comma rimane inalterato: lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con l'emendamento testè accolto.

(*È approvato*).

Art. 7.

Le norme contenute nei commi terzo e quarto dell'articolo 17 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, sono estese al personale assunto in applicazione dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, al personale assunto a norma dell'articolo 44 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e di eventuali altre disposizioni, e successivamente passato nelle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi.

(*È approvato*).

Art. 8.

La data « 30 settembre 1953 » di cui all'articolo 18 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, deve intendersi « 30 settembre 1933 ».

(*È approvato*).

Art. 9.

Ai segretari-ragionieri-economi superiori ed ai censori di disciplina principali di seconda classe, promossi nel primo quinquennio di applicazione della legge 22 novembre 1961, n. 1282, per scrutinio o per esame, alla qualifica superiore sarà riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, l'anzianità superiore agli anni tre, eventualmente acquisita nella qualifica di provenienza.

Il relatore Spigaroli, d'intesa con il Governo, ha presentato un emendamento tendente a sopprimere questo articolo.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 10 che, per l'avvenuta soppressione del precedente articolo, diverrà articolo 9:

Art. 10.

Ai segretari-ragionieri-economi di ruolo ordinario, di ruolo aggiunto e di ruolo spe-

ciale transitorio viene riconosciuto ai fini giuridici ed economici il servizio prestato come vice segretario di cui all'articolo 42 della legge 15 giugno 1931, n. 889, modificata dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 107.

(*È approvato*).

Art. 11.

Con decorrenza 2 ottobre 1962, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, la pensione dei segretari-ragionieri-economi superiori e dei censori di disciplina di seconda classe cessati dal servizio prima della predetta data e con almeno tre anni di anzianità nel coefficiente 402, sarà commisurata al trattamento economico iniziale del coefficiente 500, aumentato di tanti scatti biennali quanti ne competono al detto personale, in relazione all'anzianità superiore agli anni tre eventualmente acquisita nel coefficiente 402 alla data di cessazione dal servizio.

Il relatore Spigaroli ha presentato, d'intesa con il Governo, un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 12 (ora 10).

Le aliquote dei posti vacanti di segretario-ragioniere-economo capo, previste dal secondo comma della nota *b*), di cui alla tabella *D* annessa alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, sono così modificate: due terzi per merito comparativo ed un terzo mediante concorso per esami, ferme restando le norme per le promozioni e per la partecipazione agli esami previsti nella stessa nota *b*). I posti non assegnati dopo l'espletamento di ogni singolo concorso per esami verranno conferiti per merito comparativo ai segretari-ragionieri-economi superiori con almeno tre anni di anzianità nella qualifica.

I segretari-ragionieri-economi capo ai quali vengono attribuite ai sensi della legge 22 novembre 1961, n. 1282, funzioni ispettive, assumono la denominazione di ispettori contabili.

Su questo articolo, è stato presentato dal relatore, d'intesa col Governo, un emendamento tendente a premettere, all'inizio del primo comma, le seguenti parole: « Limitatamente alla prima applicazione della presente legge ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo nel testo modificato.

(*È approvato*).

Art. 13 (ora 11).

Per esigenze di servizio di carattere eccezionale dovute all'assenza dei titolari ai posti di ruolo previsti nelle piante organiche, i consigli di amministrazione degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi, possono procedere all'assunzione provvisoria di personale straordinario, fornito del prescritto titolo di studio, per mansioni relative alle carriere previste dalla legge 22 novembre 1961, n. 1282. A tale personale compete, per il solo periodo di effettivo servizio, il trattamento economico iniziale della carriera della corrispondente categoria di personale di ruolo.

Il personale straordinario, di cui al primo comma del presente articolo, potrà essere mantenuto in servizio, in assenza dei titolari, per un periodo di tempo non superiore all'anno scolastico. Il predetto servizio potrà essere valutato solamente quale titolo preferenziale nei concorsi banditi per i posti di ruolo vacanti previsti dalle piante organiche.

(*È approvato*).

Art. 14 (ora 12).

All'onere di lire 42,5 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge a carico dell'anno finanziario 1966, si provvederà con le ordinarie disponibilità dei capi-

toli 2001, 2004, 2005, 2006 e 2007 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo. All'onere di lire 85 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1967, si provvederà a carico dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.

Il relatore Spigaroli propone, d'intesa con il Governo, di sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« All'onere di lire 84 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968 sarà fatto fronte con riduzione di pari importo del capitolo 2004 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo.

All'onere comportato per gli anni finanziari seguenti sarà fatto fronte con riduzione dei capitoli corrispondenti al suddetto capitolo 2004.

Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni di bilancio »

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti nel testo sostitutivo.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con gli emendamenti apportati.

(*È approvato*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: « Proroga per un quinquennio del contributo previsto dalla legge 7 luglio 1962, n. 907, in favore della Fondazione Querini Stampalia di Venezia » (2633)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi, Moro Dino e Cavallari: « Proroga per un quinquennio del contributo previsto dalla legge 7 luglio 1962, n. 907, in favore della Fondazione Querini Stampalia di Venezia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

L I M O N I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, come è noto con la legge 7 luglio 1962, n. 907, veniva assegnato alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia un contributo straordinario di lire 60 milioni in cinque quote annuali di lire 12 milioni ciascuna. Tale contributo con il bilancio in corso verrà a cessare: data però l'importanza della Fondazione suindicata, si è ritenuto opportuno da parte dei deputati Gagliardi, Dino Moro e Cavallaro predisporre il presente disegno di legge, tendente appunto a prolungare dal 1968 al 1972 l'erogazione di questo contributo.

Come è certamente a conoscenza degli onorevoli colleghi, la Fondazione in questione risale ad oltre un secolo fa: si compone di una biblioteca e di una pinacoteca, che annovera, fra gli altri, quadri di autori come il Bellini e Palma il Vecchio. In particolare, per quanto si riferisce alla biblioteca, posso dire che essa rimane aperta al pubblico tutti i giorni dell'anno, comprese le domeniche, fino alle ore 23,30 ed è molto frequentata dagli studenti delle università di Venezia e di Padova Data la ristrettezza del tempo a nostra disposizione, mi esimo dal produrre statistiche relative alle presenze, ma posso assicurare alla Commissione che tale biblioteca costituisce uno strumento validissimo per la ricerca, nonchè — per la sua dotazione libraria assai moderna — per la formazione dei giovani.

La Fondazione in questione compie quindi una intensa azione di promozione culturale, perchè al suo interno — ripeto — si svolge non soltanto una attività di consultazione, ma anche di ricerca sia nel campo storico e letterario, sia nel campo delle scienze: essa costituisce insomma uno dei centri culturali più vivaci della provincia di Venezia.

Il nobile veneziano dalla cui munificenza è sorta questa istituzione, legò ad essa un notevole patrimonio composto da 800 ettari di terreno e da circa 20 immobili, il cui reddito peraltro, con l'evolversi dei tempi, oggi non è più sufficiente a mantenere in

modo decoroso il prezioso patrimonio artistico e letterario che è in essa racchiuso: basti pensare infatti che un terzo dei proventi viene assorbito dalle tasse. Per tale motivo nel 1962 si rese necessaria la assegnazione di un contributo di 60 milioni, che oggi si chiede di prorogare per altri cinque anni, appunto al fine di garantire da un lato la conservazione del prezioso patrimonio e dall'altro la funzionalità e la vita stessa della Fondazione. Se essa dovesse scomparire, verrebbe a mancare un centro attivissimo di cultura, che interessa non soltanto la città di Venezia ed il Veneto, ma tutta l'Italia ed anche altre Nazioni.

Nel proporre dunque l'approvazione del presente disegno di legge, auspico altresì che la concessione della proroga preluda ad una soluzione organica e definitiva che assicuri i mezzi di vita a questa benemerita istituzione che — come più volte ho ripetuto — svolge una funzione didattico-culturale non soltanto nell'interesse della città di Venezia, ma di tutta la cultura italiana.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

**Art. 1.**

Il contributo previsto a favore della Fondazione Querini Stampalia di Venezia dalla legge 7 luglio 1962, n. 907, è prorogato per un quinquennio e per un importo di pari ammontare, a decorrere dall'anno finanziario 1968.

La somma di lire 60 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 12 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1968 al 1972.

(*È approvato*).

**Art. 2.**

All'onere di lire 12 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1968, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Fusaro e Codignola: « Riconoscimento dei diplomi rilasciati dalla Scuola superiore per interpreti e traduttori di Milano » (2861)**
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Fusaro e Codignola: « Riconoscimento dei diplomi rilasciati dalla Scuola superiore per interpreti e traduttori di Milano », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

I diplomi rilasciati dalla Scuola superiore per interpreti e traduttori di Milano sono riconosciuti validi ad ogni effetto per l'esercizio della professione di interprete-traduttore, di interprete parlamentare e di segretario-interprete.

S P I G A R O L I , *relatore*. Si tratta di riconoscere i diplomi rilasciati dalla scuola superiore per interpreti e traduttori di Milano, detta anche scuola di « alto interpretariato ». È una scuola, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica del 1958, la cui serietà può essere verificata senza incertezze, e dai programmi, e dai ri-

sultati. Le materie che vengono insegnate in questa scuola non sono soltanto a carattere linguistico, ma anche giuridico-economico e di cultura generale; i docenti sono di livello universitario, gli allievi si sono affermati ovunque, anche in organismi internazionali.

Tuttavia i licenziati di questa scuola si trovano in difficoltà, perchè il titolo di cui sono in possesso non è riconosciuto dallo Stato, mentre titoli rilasciati da analoghe scuole hano il riconoscimento degli Stati cui queste scuole appartengono.

Quanto sopra chiarisce i fini del disegno di legge, di cui si propone l'approvazione: esso tende a impedire che i diplomati di questa scuola si trovino in condizioni di inferiorità rispetto ai diplomati di altri istituti analoghi di altri Paesi, che hanno ottenuto il riconoscimento del loro titolo di studio da parte dello Stato cui appartengono.

M O N E T I . Vorrei sapere in quale situazione giuridica si trova l'istituto internazionale di Firenze.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* L'unica scuola superiore per interpreti e traduttori finora riconosciuta in Italia è quella di Milano; quella di Firenze, come le altre consorelle, non ha alcun riconoscimento, sebbene i suoi programmi di studio siano all'altezza di quelli di Milano. Purtroppo in questa fine di legislatura non vi è stato il tempo necessario per addivenire ad una soluzione globale del problema che però potrà essere tenuto presente da coloro che intendono migliorare l'insegnamento della lingua straniera nelle scuole italiane.

S T I R A T I . Aderisco pienamente alle considerazioni fatte dal relatore e dal Governo; a queste posso aggiungere che, conoscendo personalmente la scuola, posso testimoniare alla Commissione la serietà di codesto istituto.

Se non riconoscessimo il diploma rilasciato dalla scuola superiore per interpreti di Milano, verremmo a trovarci in condizioni di inferiorità rispetto ad altri Paesi i quali riconoscono analoghi diplomi. Per questo motivo, raccomando anch'io l'approvazione di questo disegno di legge.

F A R N E T I A R I E L L A . Anche il Gruppo comunista si dichiara favorevole alla approvazione di questo disegno di legge.

B E L L I S A R I O . Anch'io mi dichiaro favorevole a questo disegno di legge, per le ragioni addotte dal Governo e dal relatore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Storchi ed altri: « Norme sull'istruzione professionale dei sordomuti » (2847)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Storchi, Girardin, Sarter, Russo Spena, Migliori, Martini Maria Eletta, Laforgia, De Meo, Sabatini, Scarascia Mugnozza. Dal Canton Maria Pia, Fusaro, Vincelli, Savio Emanuela, Romanato, Buzzi, Bertè Borghi, Magrì, Rampa, Reale Giuseppe e Rosati: « Norme sull'istruzione professionale dei sordomuti » già approvato dalla Camera

Dichiaro aperta la discussione generale.

B A L D I N I , *relatore.* Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge che è al nostro esame, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, stabilisce norme sull'istruzione professionale dei sordomuti.

Il primo aspetto da sottolineare è che questo disegno di legge è stato approvato dalla Commissione della Camera, senza che siano state apportate modifiche al testo del proponente: cosa strana, questa, perchè è difficile che un testo venga approvato così come è stato presentato.

Il disegno di legge in esame contiene integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1966, riguardante i corsi di addestramento professionale per sordomuti ed il personale ad essi destinato.

È accaduto che la maggior parte degli insegnanti tecnico-pratici che si occupavano di tali corsi abbia lasciato il suo posto, in quanto nessuna norma di legge garantiva loro la stabilità in quel lavoro, come invece è stato fatto per le scuole per i ciechi. Il disegno di legge in esame ha pertanto lo scopo di tranquillizzare questo personale qualificato e di dare ad esso la certezza del rapporto di lavoro.

Mi dispiace che la scarsità del tempo a disposizione non mi permetta di svolgere una relazione adeguata all'importanza della materia ed al valore e allo spirito di sacrificio quotidianamente dimostrato da questi insegnanti. Posso però portare una testimonianza diretta di quanto avviene nella mia città, dove esiste appunto un istituto, che è gestito dalla Provincia e nel quale ultimamente, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è stata anche istituita una sezione della scuola media. Ebbene, bisogna aver assistito ad una lezione, per capire la dedizione enorme lo spirito di sacrificio, lo sforzo quotidiano e la profonda preparazione psicologica che questi insegnanti devono avere.

Passando all'esame dettagliato del disegno di legge in esame, posso dire che all'articolo 1 esso richiama gli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1966, e tende a disciplinare e qualificare l'assunzione dei presidi e degli insegnanti di questi istituti, stabilendo che, per partecipare al concorso a preside e a quello a insegnante nelle scuole per sordomuti, si debba aver frequentato un corso di specializzazione, come previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica già citato.

Così, in riferimento all'articolo 19, si prevede un inquadramento nell'organico di quegli insegnanti che siano in servizio anche senza un titolo specifico, ma abbiano dimostrato particolari attitudini nell'insegnamento nelle scuole per sordomuti.

Questa è la portata del disegno di legge che, per le nobili finalità che si prefigge, invito la Commissione ad approvare senza indugio nel testo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

M O R A B I T O . Nell'associarmi alle considerazioni brillanti e al tempo stesso umane esposte dall'onorevole relatore, dichiaro — anche a nome del Gruppo socialista — che voterò a favore del disegno di legge.

F A R N E T I A R I E L L A . Anche i senatori del Gruppo comunista sono senz'altro favorevoli all'approvazoine del provvedimento in esame.

B E L L I S A R I O . A nome del Gruppo democratico cristiano, mi dichiaro anche io favorevole al disegno di legge.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Ho seguito con vera commozione la elevata relazione svolta dal senatore Baldini. Debbo aggiungere che si tratta effettivamente di un disegno di legge che non solo risponde a criteri di umanità, ma cerca di collocare al posto giusto le persone giuste, capaci cioè di esercitare con competenza la loro attività professionale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per il conferimento dei posti di ruolo di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1996, gli aspiranti devono documentare di aver frequentato con esito favorevole i corsi di formazione di cui alla lettera *f*) articolo 3 del decreto sopra citato.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, anche se sordomuto, che alla data di pubblicazione della presente legge sia in servizio presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per sordomuti da almeno un quadriennio, è inquadrato a domanda e previa ispezione disposta dal Ministro della pubblica istruzione, nei posti di ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, numero 1369, purchè il servizio stesso risulti prestato lodevolmente in posto analogo a quello nel quale aspira ad essere inquadrato e purchè possieda il diploma di laurea se trattasi di cattedre di insegnamento o almeno il diploma di qualifica di istituto professionale se trattasi di posti di insegnanti tecnico-pratici.

Il personale insegnante, compreso quello dei corsi preparatori, e insegnante tecnico-pratico, anche se sordomuto, qualora non possieda il necessario titolo di studio, o abbia prestato meno di quattro anni di lodevole servizio, con un minimo di tre anni, potrà essere mantenuto in servizio con il trattamento giuridico ed economico di cui gode. Fino alla cessazione del servizio dovranno mantenersi scoperti i posti di ruolo e non di ruolo a cui detto personale è assegnato.

Il predetto personale, qualora per documentata attività lodevolmente svolta presso l'Istituto suindicato per almeno un quadriennio, alla data di pubblicazione della presente legge, abbia dimostrato particolare competenza e singolare perizia nelle funzioni esercitate e soprattutto nel campo dell'istruzione professionale dei sordomuti, potrà essere inquadrato nei posti di ruolo ai sensi del primo comma del presente articolo dal Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Tutto il personale anzidetto deve, comunque, documentare di aver frequentato con esito favorevole i corsi di formazione di cui alla lettera *f*) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, numero 1996.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'indennità speciale di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, è estesa al personale insegnante e non insegnante dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per sordomuti.

Il nuovo trattamento economico conseguente all'applicazione delle norme suindicate decorrerà dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico degli stanziamenti del capitolo n. 2007 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bertè ed altri: « Validità delle abilitazioni all'insegnamento conseguite prima dell'attuazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 » (2236)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Bertè, Leone Raffaele, De Zan, Dall'Armellina, Racchetti e Fusaro: « Validità delle abilitazioni all'insegnamento conseguite prima dell'attuazione

della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Le abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, conseguite anteriormente all'attuazione della legge, n. 1440, 15 dicembre 1955, sono valide ai soli fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado per le discipline alle quali ciascuna abilitazione si riferisce.

S P I G A R O L I , *f.f. relatore.* Il disegno di legge presentato dall'onorevole Bertè, dal compianto onorevole Leone Raffaele e da altri deputati — sul quale ora riferisco in sostituzione del senatore Donati — si preoccupa di sanare una situazione che si è verificata con l'entrata in vigore della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, la quale stabiliva una nuova disciplina per il conseguimento delle abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

In virtù di tale disciplina si è innovato anche nel sistema dei concorsi a cattedre nelle scuole secondarie.

Per l'abilitazione e per il conseguimento delle cattedre di insegnamento, precedentemente (come è noto) doveva essere superato un concorso unico, valido sia per ottenere la cattedre, sia — ove il numero delle cattedre risultasse coperto — per la sola abilitazione; con la legge del 1955, invece, per poter partecipare ai concorsi a cattedra, è divenuto necessario essere in possesso dell'abilitazione relativa all'insegnamento della cattedra per la quale si concorre.

Quindi, mentre prima il semplice laureato poteva partecipare al concorso per cattedre, con la legge n. 1440 questa possibilità è stata preclusa: egli deve innanzitutto conseguire l'abilitazione per quel determinato insegnamento; poi, in possesso di questa abilitazione specifica, può partecipare ai concorsi per cattedre relative all'abilitazione conseguita.

Inoltre con la legge n. 1440, che è stata in pratica applicata mediante il decreto del Presidente della Repubblica n. 972 del 1957, si prevedeva, per l'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria, una sola abilitazione, la cosiddetta abilitazione unica polivalente.

Il decreto di cui ho parlato, che applica la legge n. 1440, riunì in un'unica classe gli esami per le materie letterarie nella scuola secondaria inferiore e superiore: è la classe prima prevista dal citato decreto n. 972. Chi consegue l'abilitazione per tale classe prima o per una delle sue sottoclassi è dichiarato idoneo ad insegnare le materie letterarie nella scuola secondaria inferiore e superiore e a prender parte ai relativi concorsi. Questo sistema è stato poi modificato con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 1298 del 1966 che, in seguito all'istituzione della nuova scuola media, separa i due tipi di abilitazione.

Che cosa ha prodotto l'approvazione della legge n. 1440 e l'emanazione del relativo decreto n. 972 del Presidente della Repubblica? È accaduto che coloro i quali, prima dell'avvento della legge n. 1440, hanno conseguito un'abilitazione in un concorso a cattedre per le scuole secondarie inferiori, magari vincendo la cattedra ed entrando in ruolo, non possono partecipare ai concorsi per le corrispondenti cattedre delle scuole secondarie superiori; mentre, al contrario, chi ha conseguito la semplice abilitazione in base alla legge n. 1440, dopo aver sostenuto esami e prove di uguale natura e senza peraltro aver vinto una cattedra nè essere in ruolo nella scuola media, può prendere parte ai concorsi per entrambi i gradi della scuola secondaria.

Secondo la legislazione vigente, insomma, coloro che, dopo aver conseguita, prima del 1955, l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, sono in ruolo nella scuola media, non avrebbero i titoli necessari per partecipare al concorso a cattedre relative a materie analoghe a quelle che insegnano nella scuola di provenenza; e in effetti i titolari di cattedre lette-

rarie nelle scuole medie in possesso della anzidetta abilitazione non hanno la possibilità di partecipare a concorsi a cattedre di materie letterarie della scuola secondaria superiore.

Ma non ci sarebbe niente di male se gli insegnanti, per partecipare ad un concorso a cattedre nelle scuole secondarie superiori, dovessero aver prima conseguito l'abilitazione per le scuole secondarie superiori; il fatto è che per le abilitazioni di cui si tratta, dopo la legge n. 1440, le classi d'esame erano comprensive di entrambi i gradi della scuola secondaria: conseguentemente il professore di ruolo nell'inferiore abilitato prima del 1955 avrebbe dovuto abilitarsi nuovamente per la superiore, ma sostenendo un esame-doppione; forse, sì, con un programma un po' diverso ma probabilmente meno impegnativo

Il provvedimento vuole evitare tali storture, riconoscendo il diritto di partecipare ai concorsi a cattedre nelle scuole secondarie, senza distinzione di ordine e di grado, agli abilitati anteriormente alla normativa sulle abilitazioni introdotta con la più volte ricordata legge n. 1440.

Quindi non si tratta — e questo deve essere ben chiaro — di dare a queste persone una cattedra: ma solo di consentire di partecipare al concorso liberando dall'obbligo di conseguire prima un'altra abilitazione.

M O R A B I T O . In questo modo si vuol sottrarre questo personale al dettato di una normativa che invece rimane in vigore per altre categorie.

S P I G A R O L I , *f.f. relatore.* A mio avviso questo obbligo dovrebbe essere eliminato in senso assoluto; l'*iter* per ottenere una cattedra è troppo defatigante. È vero infatti che tale norma era stata introdotta per alleviare il lavoro delle commissioni ed assicurare unità di giudizio, ma a mio avviso l'unica soluzione possibile è rappresentata dal decentramento degli esami di concorso: l'esperienza ha dimostrato che, pur in presenza della normativa attuale (che ottiene uno sfoltimento dei pretendenti alle cattedre attraverso queste prove intermedie), il numero degli aspiranti rimane ugualmente elevato, onde è sempre necessario creare delle sottocommissioni che, anche se operano nella stessa sede, lo fanno pur sempre in modo indipendente una dall'altra, facendo cadere l'unità di giudizio. Tanto varrebbe, quindi, istituire diverse commissioni locali, anzichè una sola centrale suddivisa in tante sottocommissioni autonome.

Rispondendo al senatore Morabito, faccio nuovamente presente la particolare situazione in cui si trovano i professori che beneficiano di questo provvedimento: sono professori tutti in possesso di abilitazione conseguita prima di quella introdotta nel 1956, e vincitori di concorsi a cattedra, che non possono partecipare ad altri concorsi per la scuola superiore, come invece possono fare i semplici abilitati col sistema della legge n. 1440. Sottolineando infine che il sistema attualmente in vigore non può ritenersi funzionale e che con questa legge non si dà alla attuale abilitazione per la scuola media il valore abilitante anche per la scuola secondaria superiore, mi pronuncio in favore dell'approvazione del disegno di legge in esame.

M O R A B I T O . Data la ristrettezza del tempo a nostra disposizione, mi limiterò a fare alcune considerazioni di carattere generale.

Come è noto, il sistema della legge n. 1440 fu adottato in seguito a richiesta sindacale. Esisteva infatti viva preoccupazione in ordine alle sottocommissioni ed alla univocità dei giudizi.

S P I G A R O L I , *f.f. relatore.* Questo non è esatto.

M O R A B I T O . Il senatore Spigaroli, che è vicino ad un sindacato diverso da quelli cui alludo, può avere una opinione diversa al riguardo.

S P I G A R O L I , *f.f. relatore.* In tal caso è bene che l'onorevole collega non parli genericamente di sindacati.

M O R A B I T O . Si è trattato sempre comunque di una grande massa di colleghi che ha avanzato tale richiesta.

S P I G A R O L I , *f.f. relatore.* A mio parere, non si tratta di una grande massa.

M O R A B I T O . Non mi pare che sia questa la sede per addentrarci in una discussione sui sindacati: lo faremo nei congressi quando tratteremo le varie mozioni.

Ora, le abilitazioni decentrate potranno forse riprodurre gli stessi difetti delle sottocommissioni, ma per lo meno ammettono il giudizio di un'altra sede, la sede del concorso, per cui anche se nella prima sede si verificassero delle agevolazioni, prima di accedere alla cattedra vi sarebbe pur sempre il vaglio di un concorso che costituisce evidentemente una maggiore garanzia.

Sono dunque favorevole al mantenimento dell'attuale sistema in ordine alle abilitazioni, ma riconosco anche opportuna l'approvazione del presente disegno di legge che riconosce valide le abilitazioni conseguite, per le scuole secondarie di primo grado, prima dell'attuazione della legge n. 1440 più volte citata, ai soli fini dell'ammissione ai concorsi nelle scuole secondarie.

R O M A N O . Il Gruppo comunista, che è stato favorevole al passaggio del disegno di legge dalla sede referente a quella deliberante, si dichiara senz'altro favorevole alla sua approvazione.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Come rappresentante del Governo mi dichiaro favorevole alla approvazione del disegno di legge, anche per una considerazione che non è stata fatta dall'onorevole relatore e cioè che proprio nel disegno di legge n. 974 noi abbiamo considerato questi tipi di abilitazione, appunto per la loro ampiezza, come sufficienti per poter essere inseriti nelle classi di collegamento o nei bienni. Ora, con il presente disegno di legge, coloro che non solo sono in possesso di un'abilitazione di questo tipo, ma sono anche vincitori di cattedre, vengono messi in condizione di poter soltanto partecipare a dei concorsi per scuole di secondo grado non già di entrare in ruolo, come invece consente — concedendo qualcosa di ben più consistente a favore di chi è in possesso di analoghi titoli — il disegno di legge n. 974.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Mitterdorfer: « Norme per gli insegnanti delle scuole elementari statali dipendenti dal Provveditorato agli studi di Bolzano che prestano servizio ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555 » (2865)**
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Mitterdorfer: « Norme per gli insegnanti delle scuole elementari statali dipendenti dal Provveditorato agli studi di Bolzano che prestano servizio ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z A C C A R I , *relatore.* Con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 maggio 1947, n. 555, che riguardava l'insegnamento in lingua materna nelle scuole elementari dell'Alto Adige, all'articolo primo, si stabiliva che l'insegnamento nelle scuole elementari della provincia di Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento fosse impartito nella lingua materna degli alunni, preferibilmente da maestri per i quali la lingua di insegnamento fosse la lingua materna.

Le scuole con insegnamento in lingua tedesca nei comuni e nelle frazioni di cui sopra sono amministrate dal provveditore agli studi della provincia di Bolzano.

All'articolo 6 si diceva: « Per l'insegnamento nelle scuole di lingua tedesca nei territori di cui all'articolo 1 è istituito un ruolo speciale di maestri che siano in possesso della cittadinanza italiana, ai quali sono fatte le medesime condizioni di carriera che ai maestri del ruolo nazionale ».

Finalmente l'articolo 12 — ed è questo il punto fondamentale — stabiliva che per la assunzione in servizio era richiesta la piena padronanza della lingua nella quale l'insegnamento veniva impartito e che era preferito l'insegnante che avesse conoscenza dell'altra lingua parlata nel territorio. Al secondo comma di questo stesso articolo si stabiliva: « È in facoltà del Provveditore agli studi nel caso di mancanza di personale regolarmente abilitato e avente detti requisiti, di derogare dall'esigenza del titolo di abilitazione ».

Da tale deroga trae remota origine il provvedimento al nostro esame. Il deputato Mitterdorfer aveva presentato un disegno di legge con il quale si proponeva la costituzione di un ruolo speciale transitorio ad esaurimento per gli insegnanti delle scuole elementari che, ai sensi del citato articolo 12, pur non essendo provvisti del titolo di abilitazione all'insegnamento, in mancanza di altro personale erano state assunti dal provveditore agli studi di Bolzano per incarichi provvisori e per supplenze.

Tale personale, infatti, assunto dal 1948-1949 al 1951-52 ha prestato servizio ininterrottamente sino ad oggi ed il deputato Mitterdorfer ritiene giunto il momento di regolarizzare siffatta situazione. Egli, come ho detto, proponeva la costituzione di un ruolo speciale transitorio ad esaurimento; ma la Camera dei deputati, dopo avere attentamente esaminato tale proposta, è addivenuta alla conclusione di autorizzare invece un concorso magistrale speciale per esami e titoli, riservato a coloro che, in possesso della cittadinanza italiana e in virtù di nomina disposta dal Provveditore agli studi di Bolzano ai sensi del secondo comma dello anzidetto articolo 12, abbiano prestato servizio di insegnamento in qualità di incaricati o supplenti annuali nelle scuole elementari di lingua tedesca del ruolo magistrale speciale, istituito presso il Provveditorato agli studi di Bolzano a norma dell'articolo 6 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 555 Con ciò la Camera dei deputati, d'accordo col Governo, ha dato a questo personale una sistemazione a mio parere più valida e organica.

Pur essendo rimasto in un primo tempo molto perplesso di fronte a un concorso di abilitazione magistrale, riconosco che non può essere ignorata una situazione di fatto tale per cui abbiamo insegnanti che da venti anni insegnano, e questo, ripeto, per la carenza, allora esistente, di personale abilitato.

Penso che, di fronte alla situazione in cui si trova l'Alto Adige e in considerazione anche dell'attività di siffatto personale, si possa dare parere favorevole a questa sanatoria, che si realizza mediante un concorso per titoli ed esami.

Possono partecipare al concorso (come stabilisce l'articolo 2) coloro che abbiano prestato, in virtù di nomina conferita dal provveditore agli studi di Bolzano anteriormente al 31 dicembre 1952, servizio di insegnamento, alla data del 1° ottobre 1967, nelle scuole indicate nel precedente articolo 1, per almeno dieci anni con qualifica non inferiore a buono.

Nell'articolo 3 si stabiliscono le prove di esami che si svolgeranno con le modalità previste dall'articolo 10, primo e secondo comma, del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, ratificato con la legge 5 aprile 1950, n. 191. I programmi delle prove di esame, la tabella di valutazione dei titoli e la composizione della Commissione giudicatrice sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Questo articolo è a garanzia della serietà con cui verranno assegnati i titoli.

L'articolo 4 precisa che la Commissione giudicatrice del concorso disporrà di 125 punti, di cui cento punti per le prove di esame a norma dell'articolo 10, primo comma, del suddetto decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, e 25 punti per i titoli; di questi ultimi, 18 per i titoli di servizio, 6 per titoli di cultura e 1 per le benemerenze.

L'articolo 5 prescrive che siano iscritti nelle graduatorie di merito del concorso i candidati che hanno ottenuto complessivamente 75 punti su 125, oppure una media di sette decimi nelle prove di esame, e in entrambi i casi non meno di sei decimi in ciascuna prova, nell'ordine derivante dalla somma dei punti attribuiti alle prove di esame e di quelli attribuiti ai titoli.

L'articolo 6 riguarda le norme che devono regolare le graduatorie, che sono ad esaurimento.

L'articolo 7 prevede che il servizio prestato come incaricato o supplente sia riconosciuto per intero come servizio di ruolo ai fini del trattamento di quiescenza; lo stesso servizio, invece, ai fini della progressione di carriera, darà diritto, fino ad un massimo di dieci anni, all'anticipazione degli aumenti periodici di stipenido solo nella prima classe della qualifica di ordinario, attribuita all'atto della nomina.

L'ultimo articolo precisa che il Ministro della pubblica istruzione impartirà con propria ordinanza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per il bando di concorso da parte del provveditore agli studi di Bolzano.

Questo in linea generale e sinteticamente è il contenuto del provvedimento al nostro esame, che è stato approvato alla unanimità dalla Camera.

Nonostante le perplessità che può suscitare un concorso per insegnanti non abilitati, penso che la particolarità della situazione delle persone che dovranno partecipare al concorso non possa che portarci ad approvare questo disegno di legge.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è intervenuto nella elaborazione di questo testo, nella cui prima stesura si voleva inserire in ruolo questo personale senza prove di esami. Il testo che vi è stato illustrato dal relatore stabilisce non solo prove di esame, ma le prevede secondo le norme di tutti i concorsi magistrali: in questo modo questi insegnanti, nel momento stesso in cui superano le prove di esame, acquisiscono l'abilitazione che ad essi mancava.

Per questo il Governo è favorevole al testo concordato.

M O N E T I . Non intendo ostacolare la approvazione di questo disegno di legge, ma devo dire che sono piuttosto perplesso circa la portata dell'articolo 2, in quanto credo che esso non risponda allo scopo per cui era stato formulato. Se infatti, con tale articolo, si voleva permettere il raggiungimento del minimo della pensione per questi insegnanti, non vedo come questo possa essere possibile se il limite massimo per partecipare al concorso è di 65 anni di età e se è necessario aver insegnato per un minimo di 10 anni. Se infatti un insegnante con il minimo di anzianità previsto desse il concorso all'età di 64 anni, non raggiungerebbe certo il minimo di servizio utile per la pensione.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* La maggior parte di questi insegnanti sono entrati in servizio nel 1948 e quindi a tutt'oggi hanno un'anzianità di 20 anni.

M O N E T I . Questa, comunque, non è una norma generale e quindi è chiaro che alcuni di questi insegnanti potranno non raggiungere il minimo della pensione.

Un'altra profonda innovazione alle regole generali è contenuta nell'articolo 5, in cui non solo si ammette al concorso anche chi non abbia i titoli necessari, ma si stabilisce anche che basta raggiungere i sei decimi nelle prove per poter ottenere il posto di ruolo.

Soprattutto, però, vorrei che mi fossero chiariti la portata e il significato dell'ultimo comma dell'articolo 7, in cui è detto che « il trattamento di quiescenza sarà commisurato in base all'ultimo stipendio di godimento al momento dela cessazione dal servizio ».

È l'espressione « commisurato » che non mi convince, in quanto potrebbe sembrare che il trattamento pensionistico sarà uguale all'ultimo stipendio.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il trattamento di quiescenza sarà, come per ogni altro insegnante, pari all'80 per cento dell'ultimo stipendio: si tratta quindi di un necessario riferimento per poter applicare questa norma di carattere generale.

FARNETI ARIELLA. Il Gruppo comunista si associa al relatore nel chiedere l'approvazione di questo disegno di legge.

BELLISARIO. Anche il Gruppo democristiano preannuncia voto favorevole a questo disegno di legge.

STIRATI. Il Gruppo socialista voterà a favore del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzato un concorso magistrale speciale per esami e titoli, riservato a coloro che, in possesso della cittadinanza italiana e in virtù di nomina disposta dal Provveditore agli studi di Bolzano ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555, abbiano prestato servizio di insegnamento, in qualità di incaricati o supplenti annuali, nelle scuole elementari in lingua tedesca del ruolo magistrale speciale istituito presso il Provveditorato agli studi di Bolzano a norma dell'articolo 6 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555.

(*È approvato*).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso, indipendentemente dal limite di età e sempre che non abbiano superato il 65° anno, coloro che in virtù di nomina conferita dal Provveditore agli studi di Bolzano anteriormente al 31 dicembre 1952, abbiano prestato servizio di insegnamento, alla data del 1° ottobre 1967, nelle scuole indicate nel precedente articolo 1, in qualità di incaricati o supplenti annuali, per almeno 10 anni con qualifica non inferiore a buono.

(*È approvato*).

Art. 3.

Le prove di esame si svolgeranno con le modalità previste dall'articolo 10, primo e secondo comma, del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, ratificato con la legge 5 aprile 1950, n. 191.

I programmi delle prove di esame, la tabella di valutazione dei titoli e la composizione della Commissione giudicatrice sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la terza Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

(*È approvato*).

Art. 4.

La Commissione giudicatrice del concorso dispone di 125 punti. Di essi, 100 punti per le prove di esame a norma dell'articolo 10, primo comma, del citato decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, e 25 punti per i titoli; di questi ultimi, 18 per i titoli di servizio, 6 per i titoli di cultura e 1 per le benemerenze.

(*È approvato*).

Art. 5.

Sono iscritti nella graduatoria di merito del concorso i candidati che hanno ottenuto complessivamente 75 punti su 125, oppure una media di sette decimi nelle prove di esame, e in entrambi i casi non meno di sei decimi in ciascuna prova, nell'ordine derivante dalla somma dei punti attribuiti alle prove di esame e di quelli attribuiti ai titoli.

(*È approvato*).

Art. 6.

La graduatoria, di cui all'articolo 5, è ad esaurimento. Ai fini della nomina in ruolo è riservata agli iscritti in graduatoria in ogni anno scolastico a partire dall'anno scolastico 1967-1968, la metà dei posti, vacanti e disponibili nel ruolo magistrale speciale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555, conferibili per concorso a norma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 574.

Le nomine in ruolo sono disposte direttamente per la qualifica di ordinario e con iscrizione nella prima classe di stipendio della qualifica stessa, tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

(*È approvato*).

Art. 7.

Il servizio di insegnamento prestato in qualità di incaricato o supplente annuale, in virtù di nomina conferita dal Provveditore agli studi di Bolzano ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555, è riconosciuto per intero come servizio di ruolo ai fini del trattamento di quiescenza.

Il servizio di insegnamento prestato in qualità di incaricato o supplente annuale, di cui al precedente comma, dà diritto fino ad un massimo di 10 anni alla anticipazione degli aumenti periodici di stipendio solo nella prima classe della qualifica di ordinario, attribuita all'atto della nomina. Ai fini del presente comma e sino ad un massimo di 4 anni, sono valutati i servizi e i periodi di tempo indicati nell'articolo 6, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165.

Ai fini di cui al secondo comma, il servizio non di ruolo è valutabile sempre che sia stato prestato in ciascun anno per la durata prevista agli effetti della valutabilità dell'anno medesimo.

Il trattamento di quiescenza sarà commisurato in base all'ultimo stipendio di godimento al momento della cessazione dal servizio.

(*È approvato*).

Art. 8.

Il Ministro della pubblica istruzione impartirà con propria ordinanza, entro novanta giorni dalla data della entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per il bando del concorso da parte del Provveditore agli studi di Bolzano.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

**Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Nuove norme relative alla nomina dei Capi di istituto » (1476-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove norme relative alla nomina dei Capi di istituto », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, la discussione del disegno di legge venne sospesa nella seduta del 28 febbraio, dopo che era stato iniziato l'esame dell'articolo 1. Do nuovamente lettura di tale articolo:

Art. 1.

I presidi delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione in seguito a concorso per titoli ed esami.

I concorsi sono banditi distintamente per i seguenti gruppi:

*a*) scuola media;

*b*) istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale;

*c*) istituti di istruzione tecnica e istituti di istruzione professionale.

Possono partecipare al concorso, limitatamente alle presidenze del gruppo in cui sono titolari, i professori ordinari provvisti di laurea con almeno 7 anni di servizio di ruolo, ivi compreso il periodo di straordinariato, effettivamente prestato nell'insegnamento o negli incarichi di presidenza.

Ai fini dell'ammissione al concorso, il servizio di ruolo prestato nell'ordine elementare, è valutato per la metà.

In ogni caso il professore deve avere prestato 4 anni di servizio effettivo in una scuola del gruppo per il quale concorre.

B E L L I S A R I O . In considerazione della prossima fine della legislatura, invito nuovamente la Commissione a rinunciare a modificare il testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati. Se la Commissione peraltro dovesse raggiungere un accordo su alcune modifiche, mi auguro che esse siano tali da poterci far prevedere un loro accoglimento rapido anche da parte dell'altro ramo del Parlamento: in caso contrario vorrei pregare gli onorevoli colleghi — specialmente i senatori Spigaroli e Donati — di non insistere nel presentare emendamenti.

R O M A N O . Noi ribadiamo la nostra posizione. Siamo favorevoli cioè all'approvazione del disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati: pertanto — senza entrare nel merito — dichiariamo fin d'ora che ci opporremo a qualsiasi emendamento, onde sia evitato il pericolo che il disegno di legge decada per la fine della legislatura.

M O R A B I T O . Anche io, nel timore che eventuali modifiche possano portare all'insabbiamento di questo provvedimento, sono favorevole all'approvazione del testo che ci è pervenuto dalla Camera, eventualmente con l'accoglimento da parte del Governo di ordini del giorno opportunamente predisposti.

Z A C C A R I . Debbo dire che, per la verità, non mi sento di approvare il disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati: l'introduzione eventuale degli emendamenti predisposti dal senatore Spigaroli, che a me sembrano meditati e non rivoluzionari come quelli presentati dal senatore Donati, potrebbe invece eliminare ogni perplessità da parte mia ed indurmi a dare con tutta serenità il mio voto favorevole.

M O N E T I . Mi associo alle considerazioni testè fatte dal senatore Zaccari.

S T I R A T I . Noi ribadiamo in via principale la nostra posizione di favore al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Dichiariamo peraltro di essere disponibili, in via subordinata, ad emendamenti non sconvolgenti, che non alterino fondamentalmente lo spirito di tale testo.

S P I G A R O L I , *relatore*. È necessario che io faccia una breve dichiarazione.

Come è noto, la questione che ha bloccato la prosecuzione della discussione è stata quella relativa alla fusione in uno stesso gruppo degli istituti di istruzione professionale e degli istituti di istruzione tecnica. A me pare quindi che, se si riuscisse a superare questo ostacolo, si potrebbe arrivare ad una conclusione che potrebbe essere condivisa da tutti. Gli onorevoli colleghi ricorderanno infatti che il Gruppo comunista, mentre era d'accordo sugli altri emendamenti, avanzava una obiezione insuperabile in ordine all'emendamento relativo alla disgiunzione dei due tipi di scuole.

Mi ha quindi meravigliato molto il fatto che il senatore Romano abbia dichiarato che il Gruppo comunista è contrario a tutti gli emendamenti.

Ad ogni modo, per consentire l'ulteriore corso del provvedimento, annuncio che i presentatori dell'emendamento relativo alla separazione degli istituti tecnici dagli istituti professionali, che porta anche la mia firma, non insisteranno su di esso; intendono in tal modo concorrere a sgombrare il terreno da un contrasto insuperabile, anche se rimangono ferme, a mio avviso, tutte le osservazioni che sono state fatte per dimostrarne la validità.

Vorrei però contestualmente presentare un emendamento in virtù del quale si attenueranno i pericoli, che sono stati giustamente fatti presenti e che sorgerebbero qualora si approvasse così com'è il testo della Camera dei deputati, tra i quali il pericolo di un facile travaso da un gruppo all'altro, soprattutto per quanto riguarda le scuole secondarie di secondo grado, travaso che priverebbe di personale dirigente le scuole di livello inferiore E stato osservato che un facile passaggio dal gruppo di scuole dell'istruzione tecnica professionale al gruppo delle scuole di carattere umanistico potrebbe provocare il temuto inconveniente, aggravato da un passaggio indiscriminato dei presidi degli istituti professionali verso gli istituti tecnici e di quelli degli istituti tecnici verso i licei classici e scientifici.

Un emendamento con il quale venisse abolita la possibilità del trasferimento da un gruppo all'altro attenuerebbe in parte l'inconveniente che ho fatto presente.

Per il resto sono confermati gli altri emendamenti già elaborati e concordati nell'ambito della sottocommissione.

Vengo ora all'emendamento da me prospettato: esso è precisamente volto ad inserire un terzo comma nell articolo in esame, così concepito: « I vincitori dei concorsi a posti di preside di un gruppo non possono chiedere il trasferimento per posti appartenenti ad altro gruppo ».

Si eliminerebbe così la possibilità del passaggio dal gruppo tecnico al gruppo classico.

Un altro emendamento che vorrei presentare tende ad aggiungere, al terzo comma, dopo le parole: « limitatamente alle presidenze del gruppo in cui sono » le altre « o sono stati ».

In questo modo si consente, a coloro che hanno prestato servizio per dieci anni nella scuola secondaria inferiore e che, passati da poco nella scuola secondaria superiore, non hanno l'anzianità di servizio necessaria per partecipare ad un concorso a posti di preside nella scuola secondaria superiore, di partecipare a concorsi a posti di preside nella scuola secondaria inferiore.

Con un terzo emendamento infine dovrebbe essere consentita, ai fini del computo dell'anzianità di servizio necessaria per partecipare al concorso a presidi, anche la valutazione del servizio prestato nelle scuole elementari.

P I O V A N O . Senatore Spigaroli, lei si è meravigliato che noi, dopo aver offerto in un primo tempo la nostra collaborazione ad una trattativa, oggi abbiamo fatto delle dichiarazioni che tendono a dimostrare la inutilità di questa trattativa: vorrei darle qualche spiegazione. La ragione è che alcuni giorni fa era disponibile — mentre oggi non lo è più — un sia pur minimo spazio di tempo.

Le considerazioni fatte dal collega Bellisario sono realistiche. Noi dobbiamo tenere conto del fatto che la Camera è impegnata con la proposta di stralcio del disegno di legge di riforma universitaria, materia così delicata e di grande impegno che, credo, difficilmente avrà tempo di prendere in esame la nostra proposta di legge.

Essa dovrebbe essere approvata entro oggi; se ora accogliamo la proposta del senatore Spigaroli (che vediamo così diligentemente teso al perfezionamento di questa legge) e apportiamo una sia può minima modifica al presente testo pervenutoci dalla Camera, poniamo evidenti premesse per un sicuro insabbiamento del provvedimento. Noi quindi possiamo esprimere al collega Spigaroli la nostra simpatia per la sua fiducia e la sua ansia di perfezionismo, ma non possiamo condividere nè l'una nè l'altra.

M O R A B I T O . Desidero osservare che anche noi riteniamo vi siano alcune cose da migliorare nella legge: abbiamo soprasseduto (e ciò non abbia, vi prego, l'aspetto di un ricatto), per far sì che questo provvedimento potesse essere approvato in questa legislatura. Se però dovessero essere introdotti oggi degli emendamenti, è chiaro che anche noi avremmo da proporne. Ritengo quindi più conveniente evitare qualunque modifica in questo momento, tanto più che la legge non diverrà effettivamente operante prima di otto mesi almeno, e quindi nel frattempo il futuro legislatore avrà modo

di intervenire per ovviare alle principali carenze.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è decisamente impegnato per l'approvazione di questo provvedimento, dato che, come già altre volte ho avuto occasione di dire, esso, senza innovare profondamente l'istituto della presidenza, soddisfa tuttavia ad alcune esigenze fondamentali sentite nel campo della selezione e del reclutamento dei presidi.

Il Governo avrebbe desiderato, anche per ragioni di carattere organizzativo ed amministrativo, la scissione del gruppo che prevede insieme riuniti i presidi degli istituti tecnici e degli istituti professionali; ma, di fronte alla rigida posizione del Gruppo comunista, che potrebbe arrestare l'*iter* della legge, può anche accedere alla richiesta del senatore Spigaroli, per poter eliminare questo motivo di controversia e poi procedere anche all'approvazione di quegli ulteriori emendamenti che già dal rappresentante comunista in sede di sottocommissione sono stati ritenuti accettabili. Spero quindi che riusciremo entro la mattina di oggi a portare a compimento questa operazione di miglioramento del testo in esame, eventualmente anche introducendo l'emendamento presentato dal senatore Morabito in ordine ai concorsi già banditi: è evidente infatti che per raggiungere lo scopo che esso si prefigge non è sufficiente la presentazione di un semplice ordine del giorno.

Il Governo è peraltro convinto che, trasmesso questo testo emendato, nella giornata di domani la Camera sarà in condizione di approvarlo definitivamente. È chiaro comunque che, se nella mattinata di oggi non concludiamo l'*iter* del disegno di legge in questo ramo del Parlamento, effettivamente non vi sarà più alcun margine di sicurezza per l'ulteriore approvazione da parte della Camera.

Il Governo pertanto invita la Commissione a procedere senza indugio all'esame degli articoli e ad accettare quegli emendamenti che sono stati riconosciuti come validi per una migliore formulazione del testo.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, passiamo alla votazione. Ricordo alla Commissione che il senatore Donati aveva proposto che fosse ripristinato il testo già approvato dal Senato.

Tale emendamento però decade per l'assenza del presentatore.

Metto quindi ai voti il primo comma del testo della Camera, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(*È approvato*).

SPIGAROLI, *relatore.* Dichiaro di ritirare l'emendamento da me presentato insieme ai senatori Bellisario e Baldini, tendente a sopprimere, nel secondo comma, lettera *c*), le parole: « e istituti di istruzione professionale » e ad aggiungere, dopo la lettera *c*), la seguente lettera: « *d*) istituti di istruzione professionale ».

ROMANO. Dichiaro anche io di ritirare l'emendamento presentato dal Gruppo comunista tendente nel secondo comma ad unificare le lettere *b*) *e c*).

PRESIDENTE Metto allora ai voti il secondo comma nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*)

Informo la Commissione che è stato presentato dal senatore Moneti un emendamento tendente ad inserire dopo il secondo comma il seguente nuovo comma:

« I vincitori dei concorsi previsti dal presente articolo non posono passare per trasferimento a ricoprire posti di presidenza in scuole di un gruppo diverso da quello nel quale ottennero la nomina in seguito all'esito positivo del concorso stesso ».

BELLISARIO. Dichiaro che in linea teorica non posso accettare completamente il concetto della inidoneità di un preside che abbia vinto il concorso per l'ordine tecnico o per l'ordine classico a reggere la presidenza di un altro ordine.

Faccio questa riserva per evitare che in futuro, nel caso in cui si venga di nuovo a

trattare questa materia portando avanti bellissimi argomenti di carattere pedagogico o meglio ancora argomenti relativi all'autogoverno della scuola, si corra il rischio di cadere in contraddizione con noi stessi.

Accolgo tuttavia la modificazione proposta solo per ragioni pratiche ed immediate, in attesa che la legislazione scolastica definisca in modo più preciso la figura, la funzione, l'autorità e l'ambito del potere del preside, nonchè la derivazione di questo potere con tutti gli annessi e connessi.

S T I R A T I . Mi associo alle considerazioni del senatore Bellisario.

L I M O N I . Non capisco il motivo del divieto di passaggio da un tipo all'altro di scuola per i presidi. È vero che attualmente i presidi possono passare indiscriminatamente da un tipo all'altro di scuola, ma non mi consta che questo avvenga con tanta facilità; ci può essere tutt'al più un certo numero di posti che possono essere messi a trasferimento anche per presidi provenienti da istituti diversi.

Non credo che abbia creato tanto disordine nel funzionamento della scuola il fatto che un numero modesto di presidi potesse passare da un tipo all'altro di scuola.

R O M A N O . Ribadiamo la posizione espressa in sede di discussione generale e, senza entrare nel merito, annunciamo il nostro voto contrario.

Z A C C A R I . Pur essendo stato favorevole all'impostazione inizialmente data con la distinzione tra istituti proposta dal senatore Bellisario, dichiaro di votare a favore dell'emendamento presentato dal senatore Moneti perchè mi sembra che, per lo meno, esso possa attenuare determinati inconvenienti

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo di un nuovo comma, da inserire dopo il secondo, presentato dal senatore Moneti.

(*È approvato*).

Al terzo comma dell'articolo 1 è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire il terzo comma stesso con il seguente:

« Possono partecipare al concorso, limitatamente alle presidenze del gruppo in cui sono o sono stati titolari, i professori ordinari provvisti di laurea con almeno sette anni di servizio di ruolo, ivi compreso il periodo di straordinariato effettivamente prestato nell'insegnamento o negli incarichi di presidenza ».

B E L L I S A R I O . Dal momento che la Commissione ha accolto l'emendamento del senatore Moneti, di fronte a questo ulteriore emendamento del relatore vorrei permettermi di ricordare che per il computo dei periodi di servizio effettivamente prestato nell'insegnamento o negli incarichi di presidenze ai fini dell'anzianità di servizio necessaria per partecipare a questi concorsi, occorre fare rinvio a quanto disposto dall'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e successive modificazioni e integrazioni, relativo al mandato parlamentare: vorrei proporre di aggiungere alla fine di questo comma un inciso che vi faccia riferimento.

S P I G A R O L I , *relatore*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento del senatore Spigaroli sostitutivo del terzo comma integrato con il rinvio proposto dal senatore Bellisario:

« Possono partecipare al concorso, limitatamente alle presidenze del gruppo in cui sono o sono stati titolari, i professori ordinari provvisti di laurea con almeno 7 anni di servizio di ruolo, ivi compreso il periodo di straordinariato, effettivamente prestato nell'insegnamento o negli incarichi di presidenza, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e successive modificazioni e integrazioni »

(*È approvato*).

Il relatore senatore Spigaroli, ed altri hanno proposto poi un emendamento, tendente a sostituire il quarto comma con i seguenti:

« Ai fini dell'ammissione al concorso, il servizio di ruolo prestato nell'ordine elementare è valutato per la metà, per un massimo di sei anni.

« Ai fini della ammissione ai concorsi dei gruppi di cui alle lettere *b*) e *c*), il servizio prestato nella scuola media è computato per un massimo di tre anni ed è cumulabile con il servizio di ruolo prestato nell'ordine elementare ».

S P I G A R O L I , *relatore*. Ritengo che con questo emendamento si faccia una cosa giusta, se il Governo si dichiara contrario, sono disposto a rinunciare.

L I M O N I . Mi associo.

Z A C C A R I . Io credo che sarebbe opportuno lasciare inalterato il testo trasmesso dalla Camera, in quanto i quattro anni sono necessari per assicurare una certa esperienza all'insegnante in quel tipo di scuola in cui deve andare a fare il preside.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Forse è preferibile non emendare.

S P I G A R O L I , *relatore*. Propongo allora che tale comma sia sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'ammissione al concorso, il servizio di ruolo prestato nell'ordine elementare è valutato per la metà, fino ad un massimo di sei anni ed il servizio prestato nella scuola media è computato per un massimo di tre anni. I due servizi non sono cumulabili ». Dopo di che si lascia inalterato il successivo comma: « In ogni caso il professore deve aver prestato 4 anni di servizio effettivo in una scuola del gruppo per il quale concorre ».

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A me pare preferibile il testo approvato dalla Camera dei deputati.

L I M O N I . Che cosa si intende con l'espressione « il servizio prestato nella scuola media è computato per un massimo di tre anni »? Se essa si fa seguire alla precedente — « il servizio di ruolo prestato nell'ordine elementare è valutato per la metà fino ad un massimo di sei anni » — come si fa a capire che anche in questo caso i tre anni non sono riducibili alla metà?

S P I G A R O L I , *relatore*. Allora si può dire « il servizio prestato nella scuola media è computato per intero per un massimo di tre anni ».

L'ultimo comma del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento rimarrebbe invece inalterato.

L I M O N I . Io temo che l'interpretazione che può essere legittimata da tale dizione sia che il servizio prestato nella scuola elementare e computato a metà: pertanto, se un professore ha 20 anni di servizio, in pratica gliene vengono valutati 6. Nel secondo caso invece noi intendiamo che più di tre anni non gli siano riconosciuti

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Torno a ripetere che nessuno ci obbliga a modificare il testo che ci viene dalla Camera.

S P I G A R O L I , *relatore*. Allora, per quanto si riferisce al servizio prestato nell'ordine elementare, adottiamo la dizione « è valutato, per la metà » mentre per quanto si riferisce al servizio prestato nella scuola media potremmo adottare l'altra « è computato per intero ».

L I M O N I . Pertanto, anche se un professore sostiene il concorso per i licei, questo servizio gli verrebbe computato per intero?

È questo che vogliamo?

S P I G A R O L I , *relatore*. Sì, perchè anche se gli viene computato per intero non può superare i tre anni, in quanto il comma successivo viene mantenuto.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma allora è pleonastico. Noi diciamo infatti che possono par-

tecipare al concorso i professori con almeno sette anni di servizio di ruolo e poi aggiungiamo che in ogni caso debbono avere prestato quattro anni di servizio in una scuola del gruppo per il quale concorrono: ora, se in base al comma precedente vengono riconosciuti tre anni, hanno già raggiunto il periodo di sette anni richiesto.

S P I G A R O L I , *relatore*. Può darsi che qualcuno abbia prestato servizio nella scuola media, ma non in quella elementare.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non ha bisogno di averlo prestato, perchè se sette sono gli anni richiesti in tutti i tipi di scuola, ma quattro gli anni di specifico insegnamento in quel tipo di scuola, facendo il calcolo — sette meno quattro — ne rimangono comunque tre.

L I M O N I . Supponiamo che un professore abbia prestato quattro anni di servizio nella scuola elementare: di questi gliene vengono valutati due. Altri quattro anni li deve aver prestati in una scuola del gruppo per il quale concorre: raggiungiamo i sei anni. Se presta servizio per un anno nella scuola media raggiunge i sette anni richiesti.

F A R N E T I A R I E L L A . Non è giusto che il servizio prestato nella scuola secondaria — inferiore e superiore — sia valutato per intero, e invece il servizio prestato nella scuola elementare sia valutato a metà.

## Presidenza del Vice Presidente BALDINI

S P I G A R O L I , *relatore*. Temo che ci sia una interpretazione restrittiva. Potrei anche consentire l'interpretazione non tanto per quanto è detto in relazione all'ultimo comma, ma per quanto è detto nel terzo comma, dove si afferma l'esigenza dei sette anni di servizio, senza specificare se si tratti proprio del ruolo dello stesso gruppo. Si dovrebbe dire: « di servizio di ruolo nelle scuole secondarie di secondo grado ».

F A R N E T I A R I E L L A . Dicendo sette anni di servizio nelle scuole secondarie, si intende dire che il servizio prestato nella scuola elementare non va computato per intero, mentre nella scuola secondaria di ogni ordine e grado i sette anni sono computati per intero.

Ora io domando se il servizio prestato nella scuola secondaria superiore valga per intero anche per la scuola media.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se si sono fatti quattro anni di servizio vale a tutti gli effetti.

L I M O N I . Quindi si stabilisce il principio che il servizio prestato nella scuola secondaria superiore vale per intero per la scuola media e, viceversa, il servizio prestato nella scuola media vale per intero per la scuola superiore, purchè ci siano i quattro anni di servizio.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Tutto il disegno di legge intende innovare e non creare degli sbarramenti tra i vari tipi di scuola; l'unica garanzia che viene chiesta è che ci siano quattro anni di esperienza diretta in quel determinato tipo di scuola

Gli altri tre anni necessari per arrivare a sette, tranne quelli prestati nelle scuole elementari che contano la metà, sono recuperabili per intero da qualunque altro insegnamento.

S T I R A T I . A mio parere, se può essere giusto che un professore che abbia insegnato per almeno quattro anni nella scuola secondaria superiore possa accedere alla presidenza in una scuola media, non è altrettanto giusto che chi ha quattro o sette anni di servizio nella scuola media possa fare il preside nella scuola secondaria superiore.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Gli occorrono quattro

anni di servizio in detta scuola anche per partecipare a quei concorsi.

S P I G A R O L I , *relatore*. Non insisto sul mio emendamento, purchè però il servizio si intenda prestato tanto nella scuola secondaria superiore, quanto in quella inferiore.

S T I R A T I Ma un professore che ha prestato sette anni di servizio in un liceo non può fare il preside nella scuola media, se non ha prestato in questa almeno quattro anni di servizio effettivo.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questo sarebbe possibile in una situazione scolastica diversa dall'attuale.

S P I G A R O L I , *relatore*. Aderisco dunque al testo approvato dalla Camera.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti gli ultimi due commi nel testo di cui si è data lettura.

(*Sono approvati*)

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta nel testo emendamento.

(*È approvato*).

Do lettura del nuovo articolo 2 introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

L'esame è scritto e orale.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema scelto dal candidato su tre proposti dalla Commissione, dei quali:

uno tale da accertare la conoscenza dei problemi riguardanti i rapporti tra scuola e società nonchè l'attitudine a dirigere una comunità scolastica;

uno di argomento pedagogico, didattico e psicologico con particolare riferimento a problemi inerenti alle scuole del gruppo per il quale il candidato concorre;

uno che si riferisca alla organizzazione e legislazione scolastica.

La prova orale che potranno sostenere solo i candidati nei confronti dei quali la Commissione avrà espresso giudizio di ammissibilità, si articola in tre parti:

*a*) colloquio su problemi pedagogici, didattici e psicologici relativi alla scuola secondaria;

*b*) colloquio su problemi specifici delle scuole per cui il candidato concorre, nel quadro della sua preparazione e della sua esperienza;

*c*) colloquio su argomenti relativi all'ordinamento giuridico-amministrativo della scuola secondaria.

Al termine di ogni seduta dedicata all'esame-colloquio, la Commissione giudicatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato per coloro che hanno superato la prova e con la dizione « non approvato » per gli altri. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede della Commissione.

I candidati hanno comunque diritto di prendere visione, presso la segreteria della Commissione giudicatrice, del giudizio espresso sulle singole prove.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Spigaroli un emendamento tendente a sostituire i commi secondo e terzo con i seguenti:

« La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema che si riferisce ad argomenti di cultura generale attinenti all'attività formativa della scuola secondaria.

« La prova orale che potrà essere sostenuta solo dai candidati nei confronti dei quali la Commissione avrà espresso il giudizio di ammissibilità, ai fini di accertare l'attitudine e la capacità a dirigere una comunità scolastica, si articola in tre parti: *a*) colloquio su problemi pedagogici, didattici e psicologici relativi alla scuola secondaria; *b*) colloquio su problemi specifici delle scuole per cui il candidato concorre, nel quadro della sua preparazione e della sua esperienza; *c*) colloquio su nozioni generali di diritto amministrativo e su argomenti relativi all'ordinamento giuridico-amministrativo della scuola secondaria.

« Il candidato dovrà inoltre dimostrare di avere una piena padronanza dei programmi di insegnamento delle scuole del gruppo per cui concorre ».

S P I G A R O L I , *relatore*. Con l'emendamento di cui è stata data lettura vengono soppressi i tre temi ed al loro posto ne è previsto uno di carattere piu generico, in modo da non creare vantaggi particolari per determinate categorie

R O M A N O Se chiediamo la « piena padronanza dei programmi di insegnamento » delle scuole per cui si concorre, il concorso non potrà farlo nessuno.

S P I G A R O L I , *relatore*. Si tratta soltanto di conoscenza della natura dei programmi e non del loro contenuto.

R O M A N O . Dichiaro — a nome del Gruppo comunista — che ci asterremo dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti anzitutto il primo comma, nel testo di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

Metto quindi ai voti l'emendamento del relatore, che sostituisce il secondo e il terzo comma dell'articolo in esame.

(*È approvato*).

Metto quindi ai voti gli ultimi due commi.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 3 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

Ai concorsi a posti di preside negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale e negli istituti di istruzione tecnica e professionale sono ammessi i presidi delle scuole medie che abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio nella scuola come presidi titolari ed abbiano conseguito una votazione minima di sette decimi nelle prove di esame di un concorso a cattedre di ruolo *A* nel tipo di istituto alla cui presidenza aspirano. Per i concorsi indetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, la votazione minima richiesta è di sei decimi.

Sono altresì ammessi a concorsi a posti di preside negli istituti tecnici e professionali i presidi delle scuole tecniche che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma.

Ai fini della nomina dei candidati ammessi ai concorsi ai sensi dei precedenti commi è riservato un quinto dei posti assegnati al concorso. I posti eventualmente non ricoperti vengono attribuiti agli altri candidati.

Le frazioni inferiori a 5 posti non sono computate ai fini della riserva di cui al comma precedente.

I concorsi sono banditi di biennio in biennio, previa effettuazione con uguale periodicità, dei trasferimenti dei presidi già in ruolo.

Sono messi a concorso tutti i posti vacanti all'atto della emanazione del bando, nonchè quelli che si prevedono vacanti a decorrere dal 30 settembre dell'anno successivo.

Il senatore Spigaroli ha presentato un emendamento tendente ad inserire dopo il secondo comma il seguente:

« Limitatamente ai concorsi a posti di preside negli istituti professionali sono ammessi i presidi delle scuole medie che si trovino nelle condizioni previste dal primo comma ed abbiano conseguito una votazione minima di sette decimi nelle prove di esame di un concorso a cattedra di scuole tecniche di indirizzo corrispondente ».

S P I G A R O L I , *relatore*. Ritiro lo emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar-

ticolo 3 quale risulta nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 4 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base di un elenco formato e aggiornato di professori universitari e presidi, compilato a cura della seconda Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, nomina le Commissioni giudicatrici, rispettivamente, per ciascuno dei tre gruppi di concorsi previsti dal precedente articolo 1.

Non possono essere nominati coloro che hanno fatto parte di Commissioni del concorso immediatamente precedente.

Ciascuna delle Commissioni è composta di cinque membri: un professore ordinario di Università, che la presiede; due ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione e due presidi scelti per gruppi di scuole.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva, in servizio nella amministrazione centrale con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Quando si tratti di posti di preside di scuole o istituti di istruzione tecnica e professionale, alla Commissione viene aggregato un ispettore centrale e un preside che abbiano specifica competenza in materia.

Qualora i candidati, in possesso dei requisiti prescritti per essere ammessi a sostenere l'esame dei singoli concorsi, superino i mille, è data facoltà al Ministro della pubblica istruzione di integrare la Commissione di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il professore universitario presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti e, ove occorra, di membri aggregati, pari a quello della Commissione originaria, nonchè di un segretario aggiunto.

A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a cinquecento.

Per quanto riguarda i compensi al Presidente, ai membri effettivi ed aggregati ed ai segretari si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

A questo articolo era stato presentato dal senatore Basile un emendamento inteso a sostituire i commi terzo e quarto col seguente:

« Ciascuna delle Commissioni è composta di 6 membri: un professore ordinario di Università che la presiede; 2 ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione, due presidi scelti per gruppi di scuole e un impiegato della carriera direttiva in servizio nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a Consigliere di 2ª classe, il quale disimpegna anche le funzioni di segretario della Commissione ».

Il senatore Basile non è presente; si intende che abbia rinunciato all'emendamento.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4 nel testo trasmesso dalla Camera.

(*È approvato*).

Do lettura dei nuovi articoli introdotti dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

Il Ministro della pubblica istruzione determina, con apposito regolamento, i titoli da valutare, la tabella di valutazione dei titoli stessi e quanto altro occorra per lo svolgimento del concorso in conformità delle leggi vigenti. La Commissione dispone di 75 punti per la prova scritta e orale e 25 per i titoli.

Nella sua prima adunanza la Commissione giudicatrice rende noti, mediante affissione all'albo del Ministero della pubblica istruzione, i criteri adottati per l'attribuzione dei punteggi ai singoli titoli, nei limiti previsti dall'anzidetta tabella di valutazione. Detti criteri, debitamente motivati, fanno parte del verbale della predetta adunanza e della relazione finale.

(*È approvato*).

Art. 6.

Al termine degli esami, la Commissione procede alla formazione della graduatoria di merito per la nomina dei vincitori.

L'inclusione nella suddetta graduatoria costituisce, fino all'espletamento del successivo concorso, titolo di precedenza per il conferimento di incarichi di presidenza nell'ambito di ciascun Provveditorato agli studi.

(*È approvato*).

NORME TRANSITORIE

Art. 7.

I professori inclusi nelle graduatorie di merito dei precedenti concorsi a preside possono partecipare ad un concorso riservato per soli titoli che sarà bandito dal Ministro della pubblica istruzione. La graduatoria sarà formata esclusivamente tenendo conto del punteggio conseguito nei precedenti concorsi.

Per ciascun tipo e grado di scuola sarà compilata una graduatoria di merito che conserverà efficacia per la durata di dieci anni dalla data della sua approvazione.

Il venticinque per cento dei posti disponibili all'inizio di ogni anno scolastico sarà riservato ai professori inclusi in tale graduatoria. Le nomine saranno disposte di biennio in biennio dopo i trasferimenti dei presidi già in ruolo e l'assegnazione delle sedi ai vincitori dei concorsi ordinari.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Moneti un emendamento tendente ad inserire, nel primo comma, dopo le parole: « graduatorie di merito dei precedenti concorsi a preside », le seguenti altre: « nonchè i presidi di scuola media inclusi nelle graduatorie di merito di precedenti concorsi a preside di scuola secondaria superiore ».

S P I G A R O L I , *relatore*. Mi sembrerebbe più semplice dire: « I professori ed i presidi di scuola media . . . ».

M O R A B I T O . Non vedo la necessità di una simile distinzione: anche i presidi sono « professori ».

M O N E T I . Accetto il suggerimento del senatore Spigaroli.

M O R A B I T O . Insisto nel dire che l'espressione « professori » comprende anche i presidi.

B E L L I S A R I O . A me pare che effettivamente il comma vada modificato nel senso proposto dal senatore Spigaroli.

M O N E T I . Eventualmente si potrebbe dire (se si crede): « coloro che sono inclusi nella graduatoria ».

S P I G A R O L I , *relatore*. D'accordo.

B E L L I S A R I O . Questo 25 per cento dei posti disponibili è sembrato a tutti piuttosto scarso.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Siamo partiti dal 15 per cento e siamo arrivati faticosamente al 25 per cento: io so di che lacrime grondi e di che sangue!

S P I G A R O L I , *relatore*. In questo disegno di legge non prevediamo alcuna agevolazione per gli ex combattenti?

S T I R A T I No, e mi sembrerebbe inopportuna qualche modificazione in questo senso.

R O M A N O . Sarebbe ingiusto dare una posizione di vantaggio agli ex combattenti che sono nella scuola e non riconoscere lo stesso diritto anche a quelli che sono nelle altre amministrazioni

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si è detto che a costoro si provvederà nella prossima legislatura.

S P I G A R O L I , *relatore*. Pensavo che si potesse avere qualche riguardo nei confronti degli ex combattenti.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Potremmo dire che gli ex combattenti hanno la precedenza, ma se si ritiene che un ex combattente debba essere favorito per la immissione in ruolo, non si possono vantare nuovi favori per quanto riguarda la possibilità di diventare presidi.

S P I G A R O L I , *relatore*. Ma questa è una nuova carriera!

Z A C C A R I . Non creiamo nuove difficoltà!

S P I G A R O L I , *relatore*. Comunque si prenda atto che ho fatto presente questo problema.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento del senatore Moneti, sostitutivo delle parole: « I professori » con le altre: « Coloro che sono ».

(*È approvato*).

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato.

(*È approvato*).

Metto ai voti i commi successivi.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo 7 nel suo insieme.

(*È approvato*).

Art. 8.

Al primo concorso bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge sono ammessi, limitatamente a posti di presidi negli istituti tecnici femminili, i professori ordinari appartenenti ai ruoli dei suddetti istituti provvisti di laurea o di diploma di istituto superiore o di magistero, con almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati.

È convalidata l'ammissione con riserva al concorso a posti di preside negli istituti tecnici femminili, indetto con decreto ministeriale 4 giugno 1964 delle partecipanti fornite di diploma rilasciato dai cessati istituti superiori di magistero.

(*È approvato*).

Art. 9.

La presente legge non si applica ai concorsi i cui esami sono in fase di svolgimento alla data di entrata in vigore della legge medesima, se non per quanto disposto dal secondo comma del precedente articolo 6.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Morabito un emendamento tendente a sostituire le parole: « ai concorsi i cui esami sono in fase di svolgimento alla data », con le altre: « ai concorsi già banditi alla data »

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'accoglimento di questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Morabito, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

M O N E T I . Mi sorge il dubbio che se alla fine di questo articolo, dopo le parole: « del precedente articolo 6 », non aggiungiamo le altre: « e dall'articolo 7 », coloro che vinceranno il concorso di cui all'articolo 7 testè approvato e non avranno assegnato il posto non saranno inclusi nelle graduatorie previste.

R O M A N O . Dovremmo dire allora: « . . . se non per quanto disposto dal secondo comma del precedente articolo 6 e dallo articolo 7 ».

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Perchè dovremmo aggiungere: « dall'articolo 7 »?

M O N E T I . Per far includere nella graduatoria gli idonei.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* Qui si è voluto risolvere il famoso problema delle graduatorie di merito di coloro che hanno superato il concorso ma non hanno avuto assegnato il posto. Il presente disegno di legge prevede, infatti, per i nuovi concorsi che l'inclusione nella graduatoria di merito costituisca, fino all'espletamento del successivo concorso, titolo di precedenza per il conferimento di incarichi di presidenza.

Il Governo è assolutamente contrario a quanto propone il senatore Moneti. È meglio, allora, non creare nessuna graduatoria di merito, perchè si darebbe inizio ad una filastrocca senza fine.

M O N E T I . Comunque chiedo che dagli atti risulti la mia preoccupazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 9, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 10.

Le norme in contrasto con la presente legge si intendono abrogate.

(*È approvato*).

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Borrelli: « Interpretazione autentica dell'articolo 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, modificato con legge 27 ottobre 1964, n. 1105, recante norme sull'assunzione in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata » (2489)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Borrelli: « Interpretazione autentica dell'articolo 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, modificato con legge 27 ottobre 1964, n. 1105, recante norme sull'assunzione in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata ».

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Facendo seguito alla relazione del senatore Moneti, il Governo chiarisce che le perplessità fatte presenti nella seduta del 24 gennaio sono state eliminate dall'intenzione espressa dalla Commissione, non già di forzare l'interpretazione dell'articolo 22 della legge n. 831, ma di eliminare, con l'approvazione del disegno di legge in discussione, talune sperequazioni insorte fra gli aspiranti nell'attuazione pratica della norma suindicata.

Il Governo, pertanto, scioglie le riserve precedentemente formulate e dichiara il suo parere favorevole all'ulteriore corso del disegno di legge.

M O N E T I , *relatore.* L'articolo 2 del presente disegno di legge prevede che coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 22, ultimo comma, della legge numero 831 presentarono la domanda e la documentazione richiesta secondo le modalità previste dai decreti ministeriali 15 gennaio 1965, 15 marzo 1965 e 17 febbraio 1966, ma non furono inclusi nelle graduatorie per la nota interpretazione data all'ultimo comma dell'articolo 22 della legge n. 831, per essere inclusi in graduatorie suppletive dovranno ripresentare la domanda facendo riferimen-

to ai documenti già presentati allo stesso fine.

A mio avviso è opportuno stabilire, invece, che le domande a suo tempo presentate vengano automaticamente riesaminate, senza che sia necessario presentare una nuova domanda. A tale fine propongo di sostituire il testo dell'articolo 2 con il seguente:

« Gli insegnanti tecnico-pratici e quelli di arte applicata che, trovandosi nelle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, modificato con legge 27 ottobre 1964, n. 1105, presentarono la domanda e la richiesta documentazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dai decreti ministeriali 15 gennaio 1965, 15 marzo 1965 e 17 febbraio 1966, ma non furono inclusi nelle graduatorie per l'interpretazione dell'ultimo comma dell'articolo 22 della citata legge 28 luglio 1961, n. 831, diversa da quella fissata nell'articolo 1 della presente legge, saranno inclusi in graduatorie suppletive, secondo l'ordine di graduatoria stabilito dai decreti ministeriali 17 febbraio 1966 e 14 marzo 1966 ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, modificato con legge 27 ottobre 1964, n. 1105 deve essere interpretato nel senso che è richiesto un solo anno scolastico di servizio con qualifica non inferiore rispettivamente a « valente » ed a « distinto », in uno degli anni scolastici 1959-60 o 1960-61 fermo restando il requisito di almeno 5 anni di servizio complessivo.

(*È approvato*).

Art. 2.

Gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata, in possesso dei requisiti stabiliti dal precedente articolo che siano nelle condizioni in esso previste, saranno inclusi in graduatorie suppletive a quelle già compilate ai sensi dell'articolo 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831 modificato con legge 27 ottobre 1964, n. 1105, secondo l'ordine di graduatoria stabilito dai decreti ministeriali 17 febbraio 1966 e 14 marzo 1966.

A tal fine i predetti insegnanti, non compresi in graduatorie già compilate, dovranno, entro il termine di trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, presentare domanda per l'ammissione nei ruoli ordinari corredandola dei documenti indicati nei decreti ministeriali 15 gennaio 1965, 15 marzo 1965 e 17 febbraio 1966 o facendo riferimento ai documenti già presentati allo stesso fine.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Moneti un emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo 2 con il seguente:

« Gli insegnanti tecnico-pratici e quelli di arte applicata che, trovandosi nelle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, modificato con legge 27 ottobre 1964, n. 1105, presentarono la domanda e la richiesta documentazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dai decreti ministeriali 15 gennaio 1965, 15 marzo 1965 e 17 febbraio 1966, ma non furono inclusi nelle graduatorie per l'interpretazione dell'ultimo comma dell'articolo 22 della citata legge 28 luglio 1961, n. 831, diversa da quella fissata nell'articolo 1 della presente legge, saranno inclusi in graduatorie suppletive, secondo l'ordine di graduatoria stabilito dai decreti ministeriali 17 febbraio 1966 e 14 marzo 1966 ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

*La seduta termina alle ore 14,10.*

---

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari